

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0123427

DATA: 14/10/2026

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE
AVEC

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Stefania Zuccarelli

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03]

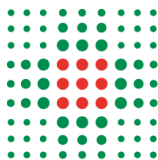
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0123427_2026_Lettera_firmata.pdf:	Zuccarelli Stefania	325D4727DC9C45E912427C9E320777DE F9498611368DA4D198D8B84BC2AC1A64
PG0123427_2026_Allegato1.pdf:		DFD9228F2EFEDD514D319C277A90E8DF 45846A1BBC1A5099B9FC6A08F505082F
PG0123427_2026_Allegato2.pdf:		94AE8DDF52DC5175DC8043C4FC1558A CF1C595FD63F23D8602172129AB52924B
PG0123427_2026_Allegato3.pdf:		3D872F5C57A5ADF1840FF6EDCED8DCE 2323B5536596134F3B4987291517FE6B3
PG0123427_2026_Allegato4.pdf:		E988F64AA93CEDE9DCE487A2066E47B5 A5EC7067FCDC8BC8BAEB8ADB6643424B
PG0123427_2026_Allegato5.pdf:		5FD6C2A9B431BE2D5B48659F02F34049 DD7383C84000C5BC977C64D2FE33A161
PG0123427_2026_Allegato6.pdf:		33328052388749D988534E701591544D8A 7202EBD76DF6C37C2E9B8E76CE2723
PG0123427_2026_Allegato7.pdf:		DB08EF9C505A5E823E338E50AAEF32A4 68E682A4CD3F474C49F187595E7B31C6
PG0123427_2026_Allegato8.pdf:		7A86245877F5CC21AF239F1E685077DE2 D562D11F9B4E33B83018729E93728E2
PG0123427_2026_Allegato9.pdf:		4E51A074DDFD6684296BB0E4FE17E8A5 B0A52A42DF7B5345D425F70252835CDF
PG0123427_2026_Allegato10.pdf:		0D47CE7B301C3F3265607BD2E782914B3 429EBF0D0BE00471382C2D39F3A4204



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

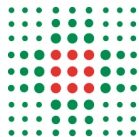


File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0123427_2026_Allegato11.pdf:		884F4EFB9E7B4C9E8A6F9C675A232B46 0B0749054FB220F6762F923419F93D28
PG0123427_2026_Allegato12.pdf:		00EF93E68F91F7FD690EA57E7CFD9B0B A3A77157F63BCB43783AEB3DDB67F48D
PG0123427_2026_Allegato13.pdf:		4B1AFE8E90278AB86A541C7CD8512864 FEA424618641BACC3F15DBBADC698161



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
II RUPA
SATAS

Operatori economici
Loro sedi,

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC

Spett.li Operatori Economici,

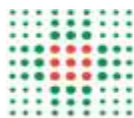
si invia la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Firmato digitalmente da:
Stefania Zuccarelli

Responsabile procedimento:
Rossella Mercadante

Dott.ssa Rossella Mercadante
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
Via Gramsci 12, Bologna
Tel. 051.6079803
rossella.mercadante@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Disciplinare di gara

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC

*Conforme al bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209,
approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato
con delibera n.148 del 1° aprile 2026*

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI.....	11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE	20
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
11. SOPRALLUOGO.....	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	27
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	29
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	29
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. OFFERTA TECNICA.....	32
17. OFFERTA ECONOMICA.....	33

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	34
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	38
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	39
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
27. ACCESSO AGLI ATTI	43
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44
30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI	44
31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI	46

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2523 del giorno 08/10/2026 il Servizio Acquisti Area Vasta (SAAV) in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie di Bologna, Imola e Ferrara ha deciso di affidare la COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC in nome e per conto delle seguenti Aziende Sanitarie:

- Azienda USL di Bologna - IRCCS Scienze Neurologiche (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.268/2022 e n.62/2024);
- IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.204/2022 e n.53/2024);
- IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.193/2022 e n.69/2024);
- Azienda Usl di Imola (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.149 del 29.06.2022 e n.41 del 26 febbraio 2024);
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.129/2022 e n.41/2024);
- Azienda USL di Ferrara (delibere di approvazione e attuazione della convenzione SAAV n.179 del 1/7/2022 e n.61 del 20 febbraio 2024);

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://intercent.regione.emilia-romagna.it> .

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs.36/2023 e s.m.i.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna (Codice NUTS ITH55), Ferrara (Codice NUTS ITH56) e Imola (Codice NUTS ITD55.)

Il CIG del lotto verrà indicato direttamente sulla Piattaforma.

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Affidamento è la dott.ssa Stefania Zuccarelli, Dirigente del Servizio Acquisti di Area Vasta (RUPA);

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sono stati individuati rispettivamente nelle persone:

- della Dott.ssa Avv. Roberta Perricone collaboratore amministrativo settore legale - responsabile Ufficio Assicurazioni e della Dott.ssa Elena Minarini Collaboratore amministrativo per l'Azienda USL di Bologna;
- della Dott.ssa Cristina Caravita Direttore Avvocato del Servizio Legale e Assicurativo e della Dott.ssa Cinzia La Ganga per l'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, ;
- della Dott.ssa Paola Petocchi Direttore UOC Economato e Logistica e del Dott. Giacomo Costantino del Settore legale per l'AUSL di Imola;
- della Dott.ssa Laura Mandrioli Direttore S.C. Affari Generali e Legali e della Dott.ssa Barbara Pizzuti per l' IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli IOR;

- della Dott.ssa Rita Burattini Direttore S.C. Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona per l'AUSL e l'AOU di Ferrara e della Dott.ssa Barbara Paltrinieri dell'AOU FE;

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite

all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> , che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali pubblicati sulla piattaforma <https://intercent.regione.emilia-romagna.it> , che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno

- Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma denominate "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili), accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate per mezzo dei seguenti contatti e negli orari 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00:

Numero Verde: 800 810 799

Tel: +390899712796 (Mobile/Estero);

In alternativa, si potrà inviare una e-mail all'indirizzo info.intercent@regione.emilia-romagna.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara

- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA;
- g) documento di gara unico europeo (DGUE);
- h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione;
- i) patto di integrità di cui alla delibera n.41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna, e protocollo di aggiornamento n.121859 del 13.11.2023 della medesima Azienda, disponibile al link <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/da/uoc-servizio-acquisti-metropolitano/trasparenza/atti-general/Patto%20di%20Integrita.pdf/view>;
- j) Codice di comportamento adottato dall'Azienda USL di Bologna con delibera n.40 del 25/01/2024 e visualizzabile al seguente link: <https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento-dellazienda-usl-di-bologna>;
- k) scheda d'offerta economica;
- l) modello dichiarazione equivalenza CCNL;
- m) scheda d'offerta tecnica;
- n) Allegato 1 – “Descrizione delle attività di trattamento”;
- o) Allegato 2 - “Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali”;
- p) Allegato 3 “Report Sinistri”.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, solo per la consultazione, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: www.ausl.bologna.it - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara, mentre è disponibile sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, in quanto per l'espletamento della presente gara l'Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-ER.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale : www.ausl.bologna.it . Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è a lotto unico al fine di garantire copertura di rischio e tutele uguali per tutte le Aziende Sanitarie AVEC :

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio quinquennale per Aziende AVEC
1	<i>Danni accidentali ai veicoli di terzi in missione quinquennale</i>	66514110-0 <i>Servizi di assicurazione di autoveicoli</i>	P	€ 725.000,00
A) Importo a base di gara				€ 725.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 725.000,00
2	C) Importo del quinto d'obbligo (art. 120, co. 9 del Codice)			€ 29.000,00
3	D) Eventuale rinnovo anni 2			€ 290.000,00
4	E) Eventuale periodo di proroga semestrale (art. 120 co. 11 del Codice)			€ 72.500,00

	Valore massimo stimato	€ 1.116.500,00
--	------------------------	-----------------------

L'importo a base di gara è stato determinato da un'analisi approfondita dell'andamento della sinistrosità di tutte le Aziende coinvolte, procedendo a una riparametrazione dei premi in funzione dei rispettivi andamenti tecnici.

Alcune Aziende hanno richiesto un incremento dei km preventivi da inserire nelle nuove coperture, tale fattore ha comportato un corrispondente aumento di premio.

Inoltre, per alcune Aziende è stato individuato un premio minimo di riferimento, al di sotto del quale il rischio potrebbe risultare scarsamente attrattivo per il mercato assicurativo.

La quantificazione tiene pertanto conto dei dati storici di sinistrosità, delle esigenze espresse dalle Aziende aderenti, dell'evoluzione del rischio assicurato e delle correnti condizioni del mercato assicurativo nel ramo di riferimento.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4.350,00 calcolati sulla base dell'incidenza delle attività amministrative di gestione della polizza e dei sinistri e riferiti a servizi assicurativi consistenti nell'assunzione e gestione del rischio derivante dalla copertura Kasko dei veicoli autorizzati, attività caratterizzate prevalentemente da prestazioni di natura finanziaria e assicurativa. **I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente:

- **CCNL Intersectoriale – Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo;**

- **CCNL assicurativo.**

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non sono stati rilevati rischi interferenziali connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il servizio ha infatti ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione e dall'utilizzo dei veicoli autorizzati e si sostanzia prevalentemente nello svolgimento di attività assicurative, amministrative e gestionali, senza l'esecuzione di lavorazioni presso sedi o luoghi di lavoro della stazione appaltante tali da determinare interferenze tra il personale dell'appaltatore e quello dell'amministrazione.

Pertanto, non si rende necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00.

L'importo complessivo è comprensivo delle imposte di legge previste.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio delle Amministrazioni interessate.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 5, con effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2031 (Frazionamento al 31/12 di ciascuna annualità).

L'Impresa aggiudicataria darà efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2026.

3.2. REVISIONE PREZZI

Non applicabile

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 2 anni, anche singolarmente considerati, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro un periodo congruo prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione **può essere prorogato per il tempo strettamente** necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e in ogni caso per un periodo non superiore a mesi sei, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto (ai sensi dell'art.14 del Codice) è pari ad € **1.116.500,00**, come da riepilogo precedente di seguito prodotto:

Tabella di cui al punto 3 del Disciplinare

Importo complessivo (A+B)	€ 725.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 29.000,00
Importo per eventuale rinnovo anni 2	€ 290.000,00
Importo per proroga semestrale (art. 120 co. 11 del Codice)	€ 72.500,00
Valore globale stimato (A+B+C+D+E)	€ 1.116.500,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti

di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 Coassicurazione (ex art.1911 C.C.)

È ammessa, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, la partecipazione di più operatori economici in regime di Coassicurazione, secondo quanto stabilito all'interno del Capitolato speciale di gara. Ai soggetti costituiti in Coassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Nel caso di partecipazione in coassicurazione questa deve essere manifestata in fase di offerta; i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei non costituiti.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- tutti i legali rappresentanti delle imprese coassicuratrici dovranno sottoscrivere l'offerta;
- le imprese devono assumere l'impegno a non modificare il riparto della coassicurazione per tutta la durata di validità del contratto;
- a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.

In particolare, la Compagnia delegataria dovrà assumere una quota percentuale del rischio maggioritaria; in sede di offerta, sussiste l'obbligo di indicare le quote di partecipazione di tutte le imprese raggruppate in coassicurazione.

Ogni singola Impresa non può contestualmente concorrere alla gara come impresa singola e inserita in coassicurazione, così come è vietata la partecipazione a più gruppi di coassicurazione.

Nel caso di aggiudicazione, dovrà essere stipulato un unico contratto, da tutti gli assicuratori interessati, cui consegnerà il rilascio di un'unica polizza, conclusa dal delegatario per conto di tutti. Dovrà essere inserita la c.d. clausola di delega, con cui i coassicuratori affidano al delegatario l'incarico di gestire la polizza, nei termini disciplinati dal capitolato speciale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in

qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico presenta dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti speciali richiesti nella Busta Amministrativa.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, per gli operatori esteri, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento, per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento.

b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa vigente, nel ramo assicurativo oggetto del presente affidamento.

c) Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 ovvero agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 23 e seguenti del medesimo decreto, dalla quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo relativo al lotto per il quale viene presentata offerta.

Per l'operatore economico non stabilito in Italia, il possesso dei requisiti è dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o alla coassicurazione in relazione alla quota di esecuzione assunta.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per quanto di rispettiva competenza.

La comprova dei requisiti è effettuata dalla stazione appaltante mediante acquisizione d'ufficio dei documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte

dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle relative informazioni.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve aver realizzato, nel ramo danni, una raccolta premi lorda complessiva non inferiore a euro 9.000.000,00 imposte comprese, maturata nei tre migliori esercizi tra gli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

a) per le società di capitali, bilanci d'esercizio approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati delle relative note integrative, ovvero estratti degli stessi dai quali sia possibile desumere la raccolta premi dichiarata;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto o dall'organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (Collegio sindacale, revisore legale o società di revisione), attestante l'importo della raccolta premi lorda nel ramo danni dichiarata in sede di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, il presente requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto in considerazione della natura e della rilevanza economica dei rischi oggetto della copertura assicurativa da affidare.

La Stazione Appaltante ritiene necessario selezionare operatori economici dotati di adeguata solidità economico-finanziaria, idonea ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la capacità di far fronte agli impegni assunti. Il requisito è stato determinato secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici presenti sul mercato e il rispetto dei principi di concorrenza.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi (art. 100, comma 11, ultimo periodo D.Lgs. 36/2023). Il concorrente deve aver prestato negli ultimi 10 anni da calcolarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, garanzie assicurative a favore di 2 Enti aggiudicatori, amministrazioni aggiudicatrici come definiti nell'Allegato I.1 del Codice e, soggetti aggiudicatori, o soggetti privati, nel ramo di rischio relativo al lotto per cui si presenta offerta ed aventi ad oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1, lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, del GEIE o della coassicurazione;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune, ove dotato di soggettività giuridica.

b) I requisiti di cui al paragrafo 6.1, lett. b) e c), relativi all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e all'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione ovvero agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o alla coassicurazione per il ramo assicurativo oggetto dell'affidamento e in relazione alle prestazioni che la stessa si impegna ad eseguire.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al paragrafo 6.2 relativo alla raccolta premi lorda nel ramo danni deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di imprese, dalla coassicurazione, dal consorzio ordinario, dal GEIE o dall'aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al paragrafo 6.3 relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di imprese, dalla coassicurazione, dal consorzio ordinario, dal GEIE o dall'aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato esecutore.
- b) Il requisito di cui al paragrafo 6.1. lett. b e c) deve essere posseduto dal consorziato l'esecutore

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non è richiesto ai concorrenti di indicare in sede di offerta gli eventuali soggetti terzi di cui intendano avvalersi per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla gestione del contratto e dei sinistri.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del contratto in argomento dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ad eccezione delle attività accessorie.

In tal senso l'impresa aggiudicataria potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, di soggetti terzi per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla gestione del contratto e dei sinistri.

L'affidamento di tali attività non comporta in alcun caso il trasferimento delle obbligazioni contrattuali e delle responsabilità derivanti dal contratto, che restano integralmente in capo all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle attività affidate a terzi, l'indicazione delle prestazioni accessorie oggetto di affidamento e dei relativi soggetti esecutori. Eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario intenda affidare a terzi attività accessorie e strumentali all'esecuzione del contratto, lo stesso favorirà, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e operative del servizio, il coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

Le attività accessorie possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in esame. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna anche al rigoroso rispetto degli elementi volti a favorire le pari opportunità di genere e generazionali indicate nella documentazione tecnica relativamente allo specifico parametro.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non applicabile per la presente procedura di gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 22.330,00 (2% del valore complessivo dell'appalto), garanzia costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e resa a favore della presente stazione appaltante nonché sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Intesa San Paolo SpA, codice IBAN: IT96D0306902520100000046027.

Per depositi cauzionali il codice Ente assegnato all'Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sotto-conto IT29S0306902520100000300028, collegato al codice IBAN indicato.

Per pagamenti provenienti dall'estero, Codice BIC: BCITITMM.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**Azienda USL di Bologna - Via Castiglione 29 - 40124 Bologna**);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi: che danno diritto alla riduzione tra quelli indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 165 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata al seguente indirizzo web: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario e il giorno indicati sulla Piattaforma, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo [1.1](#)

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **100 MB** per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i formati indicati a sistema.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento necessariamente richiesto ai fini di partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Soccorso istruttorio per documenti tecnici ed economici: la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Eventuale procura;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA;
- 4) DGUE in formato elettronico (vedere anche indicazioni al punto 15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE del presente disciplinare);
- 5) Capitolato speciale di gara firmato per accettazione con sottoscrizione specifica della clausole vessatorie inserite all'interno del medesimo;
- 6) Schema di contratto firmato per accettazione;
- 7) Garanzia provvisoria, corredata dalla dichiarazione del firmatario ad essere legittimato ad impegnare il garante;

- 8) (eventuale) Dichiarazione sostitutiva sulle riduzioni che vengono applicate rispetto alla garanzia provvisoria e copia delle certificazioni (fra quelle elencate dall'art.106, comma 8, del codice dei contratti pubblici e dall'allegato ii.13 del codice suddetto) che attestano il diritto alle riduzioni applicate;
- 9) (eventuale) Documentazione in caso di avalimento di cui al successivo paragrafo 15.4 del disciplinare;
- 10) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5 del disciplinare;
- 11) Attestazione di versamento del contributo all'anac così come indicato al precedente paragrafo 12 del disciplinare;
- 12) Ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo (€ 16,00) per la presentazione della domanda di partecipazione, o del bonifico bancario o, in alternativa, in caso di pagamento con marca da bollo, copia del contrassegno in formato pdf. L'operatore economico assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni (oppure, in alternativa) dichiarazione di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo con i riferimenti legislativi che motivano tale esenzione;
- 13) Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti speciali di prova di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare;
- 14) Allegato 1 – "Descrizione delle attività di trattamento" firmato per accettazione
- 15) Allegato 2 - "Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali" firmato per accettazione;
- 16) Allegato 3 "Report Sinistri" firmato per accettazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Schema di domanda di partecipazione".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare,

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare

misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, ... *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta, all'interno della Busta Tecnica e negli slot dedicati. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

a) Scheda offerta tecnica compilata in ogni parte indicata al punto 18.1;

b) Certificazione parità di genere UNI/PdR 125:2022 o equivalente (per gli operatori economici che ne sono in possesso)

Gli operatori economici che ne sono in possesso dovranno presentare copia della Certificazione sulla parità di genere. La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

Con riferimento al criterio valutativo circa la Certificazione parità di genere UNI/PdR 125:2022 o equivalente sarà assegnato un punteggio ai concorrenti in possesso al momento della presentazione dell'offerta della certificazione in materia di parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022.

Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, sarà attribuito il punteggio qualora tutti i membri del RTI ovvero i consorzi e le Società esecutrici posseggano la certificazione.

L'operatore economico potrà inoltre depositare a sistema, qualora necessario, i seguenti documenti negli appositi slot:

- c) (eventuale) il contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale (slot "Contratto avvalimento premiale");
- d) (eventuale) dichiarazione di segretezza e copia dei documenti tecnici oscurati (slot "Dichiarazione segretezza e offerta tecnica oscurata").

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica sulla Piattaforma, all'interno della Busta Economica e caricando ciascun documento negli slot dedicati.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Scheda d'offerta economica (da caricare nello slot "Scheda d'offerta economica") compilata in ogni sua parte;
- b) (eventuale) dichiarazione di equivalenza. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.
- c) (eventuale) giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, di cui all'articolo 110 del Codice degli Appalti, con particolare riguardo all'incidenza, in termini percentuali, del costo del personale, degli oneri aziendali della sicurezza, dell'utile di esercizio, delle spese generali, ecc.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Si procederà alla verifica delle giustificazioni solamente per quanto concerne l'Operatore Economico aggiudicatario.

L'Operatore economico dovrà inoltre compilare le apposite sezioni direttamente sulla **piattaforma Intercent-ER** e contenenti i seguenti elementi:

- Premio offerto per l'intero periodo di cinque anni (imposte comprese) e per tutte le Aziende AVEC, che non potrà essere superiore alla base d'asta pari a € 725.000,00;
- la stima degli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino sia l'importo a base d'asta che ciascuna sub-base d'asta riferita alle diverse aziende acquirenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Ogni concorrente dovrà presentare offerta per l'intero lotto. Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi dal lotto.

L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti previsto devono fornire offerta per la copertura del rischio oggetto del Lotto in misura pari al 100%.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

VARIANTE 1 DURATA DEL CONTRATTO (Sezione 2 – Art. 3)		T
	L'OPZIONE	

OPZIONE BASE 7.3) Recesso a seguito di sinistro	BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 1 7.3) Rinuncia al recesso a seguito di sinistro	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	
VARIANTE 2 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (Sezione 4 – Art. 3)		
OPZIONE BASE Danno totale – rimborso valore di listino se sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 2 Danno totale – rimborso valore di listino se sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla prima immatricolazione	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	
VARIANTE 3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (Sezione 4 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Sinistri non dolosi - entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 3 Sinistri non dolosi - entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5 PUNTI	
VARIANTE 4 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO (Sezione 5 – Art. 1)		
OPZIONE BASE Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro € 50.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 12 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA N. 4 Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro € 75.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 12 PUNTI	
VARIANTE 5 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE	L'OPZIONE	

Sezione 3, Art, 1, lettera d) Traino/manovra a spinta o a mano € 1.500,00	BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 7 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA N. 5 Sezione 3, Art, 1, lettera d) Traino/manovra a spinta o a mano € 2.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	
VARIANTE 6 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3, Art, 1, lettera h) Cristalli - € 1.500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 7 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Sezione 3, Art, 1, lettera h) Cristalli - € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	
VARIANTE 7 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate - € 2.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 4 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 7 Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate - € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 4 PUNTI	
VARIANTE 8 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale- € 1.500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 7 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 8 Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale- € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	

VARIANTE 9 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva - € 1.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 7 PUNTI
OPZIONE MIGLIORATIVA 9 Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva - € 2.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	
CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI/PDR 125:2022 O EQUIVALENTE		
Possesso della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 o equivalente	No: 0 PUNTI Si: 1 PUNTO	PUNTEGGIO MASSIMO 1 PUNTO

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi di cui alla Tabella dei criteri è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella medesima; il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Prezzo: massimo punti 30

a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato dal prezzo offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso dell'importo posto a base di gara.

Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento.

Si precisa altresì che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Qualora in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale il prezzo totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente).

Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato come segue:

- Punti 30 saranno attribuiti all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso;

- Per gli altri operatori economici il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale ($\text{Prezzo offerto} : \text{prezzo più basso} = 30 : X$).

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, nel suo complesso, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo nel giorno e nell'orario che vengono indicati sulla Piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il Responsabile di Fase, a mezzo della PAD, rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile di Fase redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della riparametrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUPA ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUPA richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUPA, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUPA esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il concorrente che risulta primo classificato nella graduatoria di gara o del lotto. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli

Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità individuate dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- Codice di comportamento <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/cdcc>
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/corruzione>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le

informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante invio sulla PAD della comunicazione telematica di esito ed aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita comunicazione della PAD denominata "Art.36, comma 2".

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso, qualora consentito, avviene mediante invio telematico dei documenti richiesti.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione di esito ed aggiudicazione inviata sulla PAD. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

L'Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all'art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell'Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- Legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna, presso la seguente sezione: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, comunque, per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la

rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL di Bologna – Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, CAP 40124.

Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Antonia Crugliano, Direttore del Servizio Acquisti Area di Vasta.

I recapiti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo@aosp.bo.it; PEC dpo@pec.aosp.bo.it)

31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

In caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa la ditta aggiudicataria, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.Lgs. 6/9/11 n.159).

La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.

S'informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta

Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL
RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE AVEC
CAPITOLATO SPECIALE**

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.12.2026
alle ore	24,00 del	31.12.2031

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31/12
------------------------	-------

SOMMARIO

PREMESSA	4
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI	4
Art.1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Descrizione dell’attività del Contraente	5
Art. 3 – Veicoli assicurati	6
SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	6
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	6
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori	6
Art. 3 – Durata del contratto	7
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio.....	7
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto	8
Art. 6 – Revisione dei prezzi (non applicabile).....	8
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione	8
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione	9
Art. 9 - Forma delle comunicazioni	9
Art. 10 – Oneri fiscali	9
Art. 11 – Foro competente.....	9
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	9
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società	9
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza	10

Art. 16 – Estensione territoriale.....	10
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio	10
Art. 18 – Clausola Broker	10
Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	11
Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	12
Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	12
Art. 22 - Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale.....	13
Art. 23 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	14
Art. 24 Penalità.....	15
Art. 25 Risoluzione del contratto	15
Art. 26 Responsabilità.....	16
Art.27 Fatturazione, Pagamento e Ordini	16
Art.28 Modifiche del contratto e subappalto	20
Art.29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	21
Art.30 Recesso dal contratto	22
Art. 31 Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	22
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	24
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione	24
Art.2 – Prestazioni aggiuntive	25
Art.3 – Eventi esclusi	26
SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI	26
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro	26
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno	27
Art.3 – Determinazione dell’ammontare del danno.....	27
Art.5 – Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti.....	28
Art.6 – Identificazione dei veicoli.....	28

Art.7– Limite massimo dell’indennizzo	28
Art.8 – Riparazioni	28
Art.9 – Recuperi.....	28
Art. 10 - Pagamento dell’indennizzo	29
Art.11 - Rinuncia all'azione di surroga	29
SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	29
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio	29
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	30
Art.3 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE)	31
Art. 4 – Clausole vessatorie.....	32
SEZIONE 6 – CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	33

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 – Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Accessorio	L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Broker	RTI Willis Italia SpA (mandataria) e AON Spa (mandante)

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Danno Totale	Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 70% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Valore commerciale	Il valore rilevato da Quattroruote o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso (o valore peritale se il veicolo non è quotato su Quattroruote/altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) alla data del sinistro, sommato al valore delle parti accessorie in dotazione.
Veicolo	Veicoli a motore iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Descrizione dell'attività del Contraente

Ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – (RAGIONE SOCIALE CONTRAENTE)

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, statuti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Art. 3 – Veicoli assicurati

I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà del Contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio, leasing, comodato e simili, utilizzati dai:

- 1) dipendenti e dirigenti in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio, compreso il servizio di reperibilità, per conto e/o su incarico dell'Azienda assicurata stessa;
- 2) componenti (anche non dipendenti) degli Organi (quali ad esempio il Direttore Generale, Amministrativo, sanitario, Scientifico e Sociale) e/o Organismi Istituzionali e/o del Comitato Etico, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
- 3) soggetti a rapporto convenzionale appartenenti alle categorie per le quali, in base ai corrispondenti AA.CC.NN., viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico;
- 4) altri soggetti eventualmente contemplati nei regolamenti aziendali e relativi all'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi privati, relativamente al tempo e al percorso necessario per gli eventuali trasferimenti / trasferte e/o espletamento dell'incarico loro affidato.

SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi veicoli assicurati con il presente contratto esistano altre coperture assicurative, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

Eventuali altre polizze contratte dagli Assicurati e/o da terzi per lo stesso rischio esistenti risponderanno in secondo rischio per limiti e condizioni.

A parziale deroga dell'art. 1910 c.c., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno di seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo solo in caso di sinistro.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2031 senza tacito rinnovo

Il contratto potrà essere rinnovato dalla Stazione Appaltante per una durata massima pari a 2 anni, anche singolarmente considerati, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro un periodo congruo prima della scadenza del contratto.

In caso di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

È facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso da parte di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il/i periodo/i richiesto/i, purché complessivamente non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i **90 giorni** successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **90° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili come indicati alla Sezione 5 art. 1 Somme assicurate e calcolo del premio. Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio che il Contraente si impegna a comunicare alla Società entro **120 giorni** dal termine del periodo assicurativo di riferimento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **90 giorni** successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, formalmente corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso in cui entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi (non applicabile)

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono alla Società, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro (Opzione base)

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.3) Recesso a seguito di sinistro (Opzione migliorativa n.1)

Tale condizione non si applica al presente contratto.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., nell'interesse e a favore degli Assicurati. Il **(inserire Ragione sociale in sede di emissione polizza)** pertanto assume la qualifica di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art. 16 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e in tutti gli Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) del veicolo assicurato.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, ogni 6 mesi nei mesi di giugno e dicembre di ciascuna annualità, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza ad RTI Willis Italia SpA (mandataria), iscrizione RUI n. B000083306 e AON Spa (mandante) iscrizione RUI n B000117871.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 3% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si dà atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);
- Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori);
- Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

- Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di assicurazione, la Società, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata dell'assicurazione e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Società, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Società dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Società assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Versione a scelta del concorrente, da indicare nella scheda di offerta tecnica.

VERSIONE N. 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE N. 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE N. 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

VERSIONE N. 4 - Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

VERSIONE N. 5 - In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

VERSIONE N. 6 - La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 22 - Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

Versione a scelta del concorrente, da indicare nella scheda di offerta tecnica.

VERSIONE N. 1 Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea inclusa Sevastopol, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela;
- Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme).

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;

- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

VERSIONE N. 2 Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) Derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi/Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) Sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi /Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) Derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del Governo di uno o più dei predetti Paesi /Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi /Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DINECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di Assicurazione.

Art. 23 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Istituto Ortopedico Rizzoli: [Fascicolo informativo IOR Rev.2](#),

Azienda USL di Imola: <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5245>.

Azienda USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al link: <https://www.ausl.fe.it/ausl-comunica/bandi-di-gara/fornitori/informazioni-sui-rischi>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'AUSL di Bologna, in qualità di Servizio Acquisti di Area Vasta, valutate le attività oggetto dell'appalto, precisa che non si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

Art. 24 Penalità

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, la Stazione Appaltante applicherà alla Società le seguenti penali per ogni inadempimento accertato nell'esecuzione del contratto:

- a) ritardo nell'emissione della polizza, delle appendici o di altra documentazione contrattuale richiesta dalla Stazione Appaltante, per il tramite del Broker: € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- b) ritardo nella presa in carico delle denunce di sinistro o nella trasmissione delle comunicazioni richieste dal Capitolato: € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) mancata trasmissione, nei termini previsti dal Capitolato, della reportistica periodica sull'andamento dei sinistri e della polizza: € 300,00 per ogni inadempimento;
- d) mancato riscontro a richieste scritte della Stazione Appaltante per il tramite del Broker e/o del Broker incaricato entro i termini contrattualmente previsti: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) mancata partecipazione a incontri di monitoraggio, verifiche contrattuali o riunioni convocate dalla Stazione Appaltante per il tramite del Broker e/o del Broker incaricato con congruo preavviso: € 300,00 per ogni assenza non giustificata;
- f) ritardo nell'esecuzione di obblighi contrattuali diversi da quelli sopra indicati: € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- g) mancato aggiornamento del registro sinistri o mancata trasmissione del dettaglio dei sinistri aperti, riservati, liquidati e respinti entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante per il tramite del Broker e/o del Broker incaricato: € 300,00 per ogni inadempimento.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento e assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non siano presentate nel termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Resta in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi di grave o reiterato inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art.26 del presente capitolato speciale e l'applicazione delle penali dovute secondo la clausola n.5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.

Art. 25 Risoluzione del contratto

Il Contraente avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Società ottemperi a quanto intimato;

- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- k) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 26 Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Società aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria interessata che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.27 Fatturazione, Pagamento e Ordini

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende AVEC, di seguito indicate, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di €40 di cui all'art.6 D.Lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
- in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art.28 Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 2 anni, anche singolarmente considerati, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro un periodo congruo prima della scadenza del contratto.

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e in ogni caso per un periodo non superiore a mesi sei, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La modifica del contratto non supererà l'importo di € 391.500,00 (trecentonovantunomilacinquecento/00).

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del contratto in argomento dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ad eccezione delle attività accessorie.

In tal senso l'impresa aggiudicataria potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, di soggetti terzi per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla gestione del contratto e dei sinistri.

L'affidamento di tali attività non comporta in alcun caso il trasferimento delle obbligazioni contrattuali e delle responsabilità derivanti dal contratto, che restano integralmente in capo all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle attività affidate a terzi, l'indicazione delle prestazioni accessorie oggetto di affidamento e dei relativi soggetti esecutori. Eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario intenda affidare a terzi attività accessorie e strumentali all'esecuzione del contratto, lo stesso favorirà, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e operative del servizio, il coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

.....

Art.29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.

5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.30 Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter](#) e [92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 31 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 3), utilizzati in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio, compreso il servizio di reperibilità fuori dall'ufficio, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto/rapina/estorsione quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o di estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina o l'estorsione per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione, ivi compresi i danni subiti da ruote e pneumatici durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, valanghe, caduta di neve, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali;
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate;
- h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
- i) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi quali: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5)

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Si conviene che la polizza è operante anche per le garanzie aggiuntive di seguito indicate.

A - COSE TRASPORTATE

La società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate nei veicoli assicurati indicati alla Sezione 1 art. 3, esclusivamente se il danno a tali cose si verifica congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Restano in ogni caso esclusi dall'Assicurazione gli oggetti preziosi, i gioielli, le pellicce il denaro e qualsiasi titolo rappresentante un valore.

La presente estensione non opera per i veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato e/o in uso esclusivo al Contraente/Assicurato a seguito di contratti di noleggio, leasing, comodato ecc.

B - SOCCORSO STRADALE ESTESO AI CASI DI FORATURA

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia compreso, a parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell'art. 3 "Eventi esclusi", il caso di foratura di uno o più pneumatici, la Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina oppure fino all'officina scelta dal conducente purché entro 30 km dal luogo del sinistro.

C - RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

La Società rimborsa le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio dei veicoli assicurati in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

La garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

D – AUTO SOSTITUTIVA

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia che comporti che il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che necessiti di oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina) la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi documentati relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1.600 cc, a chilometraggio illimitato per il n. di giorni preventivati per la riparazione del veicolo ma con il massimo di 30 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali franchigie e assicurazioni aggiuntive a quelle prestate con l'autovettura messa a disposizione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

E - SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato in caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto dei veicoli assicurati per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art.3 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata a indennizzare i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e del Conducente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
6. causati da guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti sanzionata ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada;
7. alle cose trasportate (salvo quanto previsto all'art. 2 lettera A della sezione 3).

SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente deve trasmettere alla Società o al Broker, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità (almeno approssimativa) dei danni subiti nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni e copia della patente di guida del conducente.

In caso di furto o rapina del veicolo o comunque in caso di evento doloso l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviarne copia alla Società.

Nel caso in cui il furto/rapina si sia verificato in uno Stato Estero, oltre alla copia della denuncia alle Autorità Estere deve essere presentata anche copia di denuncia alle autorità Italiane.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.

A richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà fornire:

- ☐ copia dell'autorizzazione alla missione/adempimento fuori dall'ufficio o comunque documento comprovante che l'assicurato stava utilizzando il veicolo per motivi di servizio;
- ☐ dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione dell'espletamento del mandato, incarico, missione per conto dell'Ente;
- ☐ copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato;

- ☐ copia della polizza RCA e ARD del veicolo danneggiato;
- ☐ copia della patente del conducente.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'indennizzo viene determinato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si intendono assicurati gli optional e gli accessori stabilmente installati nei veicoli, compresi gli allestimenti speciali.

In caso di **danno totale** la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alla Sezione 5;

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi
6 mesi dalla data di prima immatricolazione (**Opzione base**);
12 mesi dalla data di prima immatricolazione (**Opzione migliorativa n. 2**)
- il valore riportato nei listini Quattroruote o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso (o valore peritale se il veicolo non è quotato su Quattroruote/altra pubblicazione di analoga diffusione e uso), se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 6 mesi [o 12 mesi se accettata variante migliorativa] dalla data di prima immatricolazione

Anche in caso di danno totale, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.

In caso di **danno parziale**, il valore dell'indennizzo viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che non verrà applicato nessun degrado indipendentemente dall'anno di prima immatricolazione del veicolo.

Si precisa che non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti al momento del sinistro.

Art.5 – Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta/missione/servizio ecc;
2. generalità del soggetto autorizzato alla trasferta/missione/servizio/reperibilità;
3. indirizzi di partenza e di arrivo;
4. numero di targa del veicolo utilizzato;
5. numero dei chilometri percorsi per la trasferta/missione/servizio/reperibilità anche se non rimborsabili dall'Ente.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.9 – Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto/rapina il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato

prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio della quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato al proprietario del veicolo o ai suoi eredi nei seguenti termini:

☐ per i danni non cagionati da atti dolosi,

(Opzione base) entro **30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

(Opzione migliorativa n. 3) entro **15 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

☐ Per i danni verificatisi in occasione di furto, rapina e/o atti dolosi di terzi, l'indennizzo sarà corrisposto all'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, ma in ogni caso non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione alla Società della denuncia alle Autorità competenti. Tutto ciò con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art.11 - Rinuncia all'azione di surroga

Salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

VEICOLI ISCRITTI AL PRA COME DA SEZ. 1 ART. 3 - VEICOLI ASSICURATI		
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	(Opzione base) 50.000,00 (Opzione migliorativa n. 4) 75.000,00
Percorrenza chilometrica anticipata	Km	(Inserire km specifici di ogni Contraenza)

		DATI PREVENTIVI Ausl Bologna: 1.300.000 km AOSP Bologna: 15.000 km AUSL Ferrara: 600.000 km AOSP Ferrara: 67.000 km AUSL Imola: 225.000 km IOR: 16.000 km
--	--	---

Si conviene tra le parti che il dato identificativo del kilometraggio percorso per quanto riguarda i **Medici di continuità assistenziale** è conteggiato sulla base delle ore attivate, attribuendo convenzionalmente a ogni ora n. 7 chilometri percorsi.

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI – FRANCHIGIE
Sezione 3, Art, 1, lettera a) incendio/fulmine	€ 50.000,00 P.R.A. (OPZIONE BASE) € 75.000,00 P.R.A. (OPZIONE MIGLIORATIVA N 4)	Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera b) furto		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera c) ribaltamento/uscita di strada/collisione/urto		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera f) eventi atmosferici		Nessuna
Sezione 3, Art, 1, lettera g) caduta aeromobili ecc.		Nessuna
Sezione 3, Art, 1,		Nessuna

lettera i) caduta ponti ecc.		
Sezione 3, Art. 1, lettera d) Traino/manovra a spinta o a mano	(opzione base) € 1.500,00 (opzione migliorativa n 5) € 2.000,00.	Nessuna
Sezione 3, Art. 1, lettera h) Cristalli	(opzione base) € 1.500,00 (opzione migliorativa n 6) € 2.500,00	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate	(opzione base) € 2.000,00 (opzione migliorativa n 7) € 2.500,00	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale	(opzione base) € 1.500,00 (opzione migliorativa n 8) € 2.500,00	Nessuna
Sezione 3 art. 2 – Ripristino dotazioni di sicurezza	€ 3.000,00	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva	(opzione base) € 1.000,00 (opzione migliorativa n 9) € 2.000,00	Nessuna
Sezione 3 Art. 2 - Smarrimento-sottrazione chiavi	€ 750,00	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

--	--	--

Il Contraente

La Società

Art. 4 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 16 Estensione territoriale

Sezione 2 Art. 17 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio

Sezione 2 Art. 20 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 2 Art. 23 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Sezione 2 Art. 24 - Penalità

Sezione 2 Art. 25 – Risoluzione del contratto

Sezione 2 Art. 26 -Responsabilità

Sezione 2 Art. 27 - Fatturazione, Pagamenti e Ordini

Sezione 2 Art. 28 – Modifiche del contratto e subappalto

Sezione 2 Art. 29 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Sezione 2 Art. 30 – Recesso dal contratto

Sezione 2 Art. 31 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Sezione 3 Art. 3 Eventi esclusi

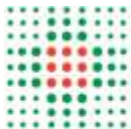
Sezione 4 Art. 3 Determinazione dell’ammontare del danno

E’ facoltà della Società estendere l’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

SEZIONE 6 – CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Per ogni **Azienda assicurata** verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato tecnico, integrate dalle specifiche contrattuali e dalle indicazioni del premio convenuto, riportate in ogni Scheda di offerte economica.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore

Il direttore

--

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

L'Azienda____, P.I. n., con sede legale in via....., a
rappresentato, per delega del Direttore Generale, di cui alla deliberazione n.....,
dal, per la carica domiciliato in via

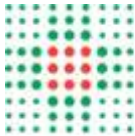
E

La ditta, P.I. n. 000000000000000000, Registro delle Imprese
n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXXX n. con sede legale a, via,
rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato
a.....

PREMESSO

- ⇒ Che l'Azienda ____a seguito della procedura n. 000/2.... ha aggiudicato, con
det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxx il servizio di COPERTURA ASSICURATIVA DEL
RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A
FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC per un importo di €
.....(oneri fiscali esclusi), di cui: € 0,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
- ⇒ Che con nota prot.n. xxxxxx del xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di
aggiudicazione di fornitura /servizio

TUTTO CIO' PREMESSO



Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

1. il Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
2. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
3. l'offerta economica presentata dalla Ditta;
4. l'offerta tecnica presentata dalla Ditta;
5. il patto di integrità;
6. la nomina di responsabile di trattamento dati (all.1, 2).

Si allegano al presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta,
- l'offerta economica presentata dalla ditta;
- il codice di comportamento aziendale;
- il patto di integrità accettato in sede di partecipazione;
- la nomina di responsabile di trattamento dati (all.1, 2)

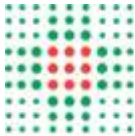
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC, da eseguirsi da parte dell'Affidatario.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente e(eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione)

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.



ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a € (euro) al netto dell'I.V.A.,
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto dispiegherà effetti dalla data della relativa sottoscrizione.

La durata risulta pari a cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi, anche singolarmente considerati, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2026.

ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronico; altresì il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

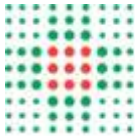
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto:

ARTICOLO 8. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) n.2. del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del contratto in argomento dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ad eccezione delle attività accessorie.

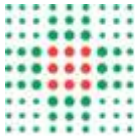
In tal senso l'impresa aggiudicataria potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, di soggetti terzi per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla gestione del contratto e dei sinistri.

L'affidamento di tali attività non comporta in alcun caso il trasferimento delle obbligazioni contrattuali e delle responsabilità derivanti dal contratto, che restano integralmente in capo all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle attività affidate a terzi, l'indicazione delle prestazioni accessorie oggetto di affidamento e dei relativi soggetti esecutori. Eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n 11 del 31/01/2024, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.



ARTICOLO 10. PATTO DI INTEGRITA'

La violazione da parte dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità accettato in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.

Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11. SPESE DI BOLLO

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni di cui al comma 10, dell'art.18, del D.Lgs. 36/2023.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, per questo specifico contratto, è dovuto un importo pari a

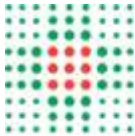
Il pagamento dell'imposta di cui al punto precedente ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno l'Agenzia delle Entrate individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con risoluzione n 37 del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"; "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"; "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per le ditte straniere

Si dà atto che l'imposta di bollo per la stipulazione del contratto è assolta mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate n.332 del 07.08.2020.

ARTICOLO 12. SPESE DI REGISTRO



Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13. TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

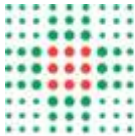
In particolare, l'Affidatario dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al punto 29.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice) le parti si danno reciprocamente atto che l'Istituto Ortopedico Rizzoli è Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare). Il Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina _____ (Indicare denominazione della parte contraente Affidataria), quale Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile), allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto coerentemente con l'Allegato 1 "descrizione delle attività di trattamento" parte integrante del presente documento.



Il Responsabile è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
4. ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con l'Allegato 2 "Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali", parte integrante del presente documento. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare e reperibili sul sito istituzionale dell'ente.

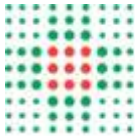
La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

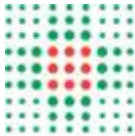
ARTICOLO 15 CESSIONE DEI CREDITI E OPPONIBILITA' CESSIONE



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.
3. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
4. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
5. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ARTICOLO 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).
3. Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.



4. Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
5. Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale (si veda anche capitolato).
6. In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.
7. In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.
8. L'importo forfettario di €40 di cui all'art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

ARTICOLO 17. FORO COMPETENTE

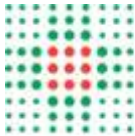
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e la Ditta nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello del luogo della sede del Contraente.

Il presente contratto si compone di dieci pagine e di cinque allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente per accettazione



Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile**, tutte le pattuizioni del presente contratto di cui agli artt.:

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO; ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO; ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI; ARTICOLO 12. SPESE DI REGISTRO; ARTICOLO 15. CESSIONE DEI CREDITI E OPPONIBILITA' CESSIONE; ARTICOLO 16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI; ARTICOLO 17. FORO COMPETENTE

Per l'Appaltatore: F.to digitalmente da _____

Allegato A – Domanda di partecipazione

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	
Lotto/i a cui si partecipa	

Il/La sottoscritto/a ²

nella sua qualifica di:

- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Istitore
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/istitutore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

- ☐ operatore singolo
- ☐ raggruppamento temporaneo (indicare se costituito o costituendo) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- ☐ Consorzio stabile
- ☐ Consorzio tra società cooperative
- ☐ Consorzio tra imprese artigiane
- ☐ Consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo)
- ☐ Rete dotata di organo comune
- ☐ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- ☐ GEIE
- ☐ altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

--	--	--

- *(in alternativa solo per i consorzi stabili)* **DICHIARA** che il consorzio stabile concorre in proprio;

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato *(compilare solo se di interesse)*:

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a..... *(indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo)*;
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, ... *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente *<indicare il nominativo>*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese:

.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... partita I.V.A. n oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di ... al n. ...

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

▪ **DICHIARA**

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ...
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

2. Dichiarazioni in caso di avalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avalimento e allega il contratto di avalimento;
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avalimento]** e allega il contratto di avalimento all'offerta tecnica.

3. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE

- **SI IMPEGNA**, qualora l'aggiudicatario intenda affidare a terzi attività accessorie e strumentali all'esecuzione del contratto, lo stesso favorirà, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e operative del servizio, il coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa,
- **DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da ...

(solo in caso di raggruppamento)

- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento ... (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...

7. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente ... *<indicare il nominativo>*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto d'integrità protocollo n.121859 del 13.11.2023 dell'Ausl di Bologna di aggiornamento del Patto di Integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna, visualizzabile al link <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/da/uoc-servizio-acquisti-metropolitano/trasparenza/atti-general/Patto%20di%20Integrita.pdf/view>;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui alla Delibera n.40 del 25.01.2024, visualizzabile al link https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento-dellazienda-usl-di-bologna/files/codice_comportamento.pdf
- e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA:

- a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa a:
 - dettagliate informazioni, fornite in un fascicolo informativo, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,
Istituto Ortopedico Rizzoli: [Fascicolo informativo IOR Rev.2](#),
Azienda USL di Imola: <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5245>.
Azienda USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al link: <https://www.ausl.fe.it/ausl-comunica/bandi-di-gara/fornitori/informazioni-sui-rischi>
- **DICHIARA** di beneficiare di una o più delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (*compilare solo se di interesse*) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:
 - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link *(indicare il sito internet dell'emittente)*;
- riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi *(la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%)*:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la garanzia è stata costituita nella forma di ... (indicare se cauzione o fideiussione);
- **DICHIARA** di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* indica il seguente sito internet ... o la seguente PEC del garante ... o la seguente piattaforma., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

(Oppure)

- **DICHIARA** che la garanzia fideiussoria è gestita in tutte le sue fasi, mediante il ricorso alla piattaforma indicata nel Disciplinare di gara;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico)* che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. ... intestato a ..., presso ...;

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ..., producendo copia del contrassegno in formato pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

8. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale

(In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

DICHIARA di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- rispettare le seguenti misure al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:
 - Il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, di personale giovanile e femminile nella misura del 30%.
 - Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, s'impegnano a consegnare al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
 - Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna anche al rigoroso rispetto degli elementi volti a favorire le pari opportunità di genere e generazionali indicate nella documentazione tecnica relativamente allo specifico parametro;
- applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa:

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il seguente CCNL ... (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL ... che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza da inserire nell'offerta economica;
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

– **DICHIARA** di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti impiegati pari a ...;

(L'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra):

(▪ Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti)

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consiglieria e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

o, in alternativa,

(▪ Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consiglieria e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- **DICHIARA** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale

- **DICHIARA** che nella predisposizione dell'offerta:
 - non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell'offerta tecnica e che l'utilizzo di tali sistemi è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).
- **DICHIARA**, altresì, che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
 - non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

10. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a:

- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

11. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ...

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale ... e l'indirizzo di servizio elettronico ... di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento]* del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le

comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

Numero componenti in carica:

Numero componenti in carica

--

Numero sindaci effettivi:

--

Numero sindaci supplenti

--

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

***I procuratori e i procuratori speciali:** sono sottoposti ai controlli antimafia in quanto, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".

****Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

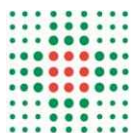
*****Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..



PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione, alla esecuzione contrattuale. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche attraverso l'istituto del Whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) forniture di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi
 - i) guardiania dei cantieri.
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
- si impegna a segnalare ogni eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza e dichiara di non avere parenti od affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che abbia partecipato alla definizione della procedura di gara e/o all'esecuzione del contratto e di impegnarsi a comunicare l'insorgere di ogni eventuale futura situazione di conflitto.
- si impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 e s.m.i. , consapevole che in caso contrario l'amministrazione aggiudicatrice procederà con l'esclusione dell'Operatore Economico e che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto articolo saranno considerati nulli con divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

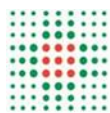
- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Codice di Comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna

INDICE

Titolo I: Disposizioni di carattere generale.....	3
Art. 1 Natura e finalità del Codice	3
Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni	3
Titolo II: Principi etici e valori di riferimento	5
Art. 3 Principi generali	5
Titolo III: Norme di comportamento	7
Art. 4 Conflitto di interessi, obbligo di astensione	7
Art. 5 Regali, compensi e altre utilità	7
Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	8
Art. 7 Prevenzione della corruzione	8
Art. 8 Trasparenza e tracciabilità	9
Art. 9 Comportamento nei rapporti privati.....	9
Art.10 Comportamento in servizio e nei confronti del pubblico.....	9
Art. 11 Comportamento nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media	10
Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti	11
Art. 13 Contratti e atti negoziali	12
Art. 14 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale	13
Art. 15 Ricerca e sperimentazioni	13
Art. 16 Sponsorizzazioni e attività formativa.....	13
Art. 17 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici.....	14
Art. 18 Attività conseguenti al decesso	14
Titolo IV: Sistema sanzionatorio e di vigilanza	15
Art. 19 Vigilanza sull'applicazione del Codice.....	15
Art. 20 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell'Azienda	15
Art. 21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per gli altri destinatari.....	16
Art. 22 Effetti del rispetto del Codice sul sistema di valutazione	17
Titolo V: Disposizioni finali	18
Art. 23 Disposizioni finali	18
Allegato 1): Normativa di riferimento	19

TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Natura e finalità del Codice

1. Il presente Codice di Comportamento (nel seguito indicato come “Codice”) definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti e il personale operante a qualunque titolo presso l'Azienda sanitaria sono tenuti a osservare.
2. Le previsioni del Codice integrano quelle del D.P.R. n. 62/2013 (in seguito “Regolamento”) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dell'ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare, come declinata dai CC.CC.NN.LL. - area contrattazione collettiva del personale SSN, nonché quelle del Codice di condotta per l'integrità della ricerca previsto dal D.Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 200/2022 per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici condivisi, volto all'adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda e a prevenire attività e comportamenti illegittimi e/o illeciti. Le regole introdotte con il Codice hanno, pertanto, una valenza etica e giuridica.
4. Con il Codice, predisposto in un percorso condiviso con la Regione e con le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR), si intende inoltre valorizzare l'azione di ogni Azienda (e di coloro che vi operano) in una logica di sistema, che la vede integrata in un assetto erogativo articolato in reti e aree vaste, al fine di assicurare universalismo dell'assistenza, equità di accesso e appropriatezza delle prestazioni erogate, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
5. L'adozione del Codice:
 - risponde al fondamentale concetto di responsabilità sociale dell'Azienda, come risultato di un complesso sistema di principi e regole che disciplinano le relazioni tra le aziende sanitarie e tutti i soggetti con i quali intrattengono rapporti di legittimo reciproco interesse (stakeholder);
 - rappresenta una scelta strategica del SSR, che induce ad affrontare un processo condiviso e articolato in tre momenti:
 - a) una prima fase di presa di coscienza e di chiara esplicitazione, diffusione e condivisione dei riferimenti valoriali;
 - b) una seconda in cui i valori si traducono in prassi operative con essi coerente e regolamentata;
 - c) una terza di monitoraggio e valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale.
7. Il Codice, come previsto dal comma 5 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, è il risultato del coinvolgimento degli stakeholder ed è approvato previa acquisizione del parere dell'OIV-SSR.

Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il Codice si applica, salvo quanto disposto nei singoli articoli, a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l'Azienda e nello specifico a:
 - a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
 - b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo;
 - c) collaboratori e consulenti dell'Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a qualsiasi titolo;
 - d) medici e altro personale universitario integrati per l'assistenza; personale universitario non in convenzione assistenziale ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 che svolge attività di ricerca;
 - e) medici di medicina generale¹, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni² per quanto compatibile con le convenzioni vigenti;
 - f) medici in formazione specialistica, ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, dottorandi, assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e di ricerca e tirocinanti;
 - g) direttore generale, amministrativo e sanitario, scientifico, assistenziale e socio-sanitario ove presenti;
 - h) personale a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori, in conformità con quanto previsto dai Patti di integrità dagli stessi sottoscritti;
 - i) volontari componenti di associazioni di volontariato, in conformità con quanto previsto dagli accordi dalle stesse sottoscritte.

¹ Medici di medicina generale, medici di continuità assistenziali, medici dei servizi territoriali e medici dell'emergenza sanitaria territoriale.

² Medici, veterinari, biologi, chimici, psicologi.

2. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizio, sono inserite apposite clausole di risoluzione del rapporto di lavoro, di decadenza o altre disposizioni in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e/o dal Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 20.
3. Le Società controllate o partecipate dall'Azienda, e i loro dipendenti, nell'applicazione della normativa in materia sono destinatarie del presente Codice in termini di principi ed indirizzi.
4. Nel presente documento, si adottano le seguenti definizioni:
- **“destinatari del Codice”**: tutti i soggetti ricompresi al comma 1 del presente articolo;
 - **“dipendenti”**: i destinatari ricompresi nelle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; a questi sono assimilati, ai fini dell'applicazione del Codice, anche i destinatari ricompresi nella lettera d);
 - **“dirigenti”**: i titolari di un incarico dirigenziale, inclusi quelli conferiti ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992;
 - **“direttori”**: i destinatari compresi nella lettera g) del comma 1 del presente articolo.

TITOLO II: PRINCIPI ETICI E VALORI DI RIFERIMENTO

Art. 3 Principi generali

1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall'Azienda per il perseguimento della mission aziendale e su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono, oltre a quelli già citati di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, quelli di correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza, efficacia, efficienza e centralità della persona, non discriminazione, legalità e integrità, trasparenza, riservatezza, valorizzazione del patrimonio professionale, ricerca e orientamento all'innovazione, responsabilità sociale, multidisciplinarietà e integrazione e tutela della sicurezza dei pazienti e dei dipendenti.

2. I destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei principi di cui al presente articolo.

3. I principi maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN sono declinati come segue:

a) Centralità della persona:

1. L'Azienda, in qualità di garante, nell'ambito di propria competenza, del miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita delle persone, orienta la propria gestione alla soddisfazione dell'utente, sviluppando un rapporto di fiducia ed osservando un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità, avendo quale vocazione, fra le altre, la difesa e la salvaguardia della dignità umana.

2. A tal fine l'Azienda pone particolare attenzione alla corretta comunicazione agli utenti sui percorsi e sulle alternative diagnostiche, terapeutiche e/o assistenziali, evidenziando rischi e benefici, fornendo tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, con l'obiettivo di garantire adeguate relazioni tra il personale, il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver.

b) Principio di non discriminazione

1. L'Azienda contrasta qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua, sia nelle relazioni con i pazienti e i cittadini-utenti, sia nelle relazioni fra e con i destinatari del Codice.

2. L'Azienda garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere organizzativo anche attraverso l'operatività dei Comitati Unici di Garanzia.

c) Legalità e integrità

1. L'Azienda conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti.

2. L'Azienda persegue l'interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti, delle direttive e dei regolamenti aziendali, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.

3. L'Azienda assicura l'assolvimento dei compiti affidati ai destinatari del Codice senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità.

d) Trasparenza

1. L'Azienda impronta la propria attività alla massima trasparenza, dando piena attuazione agli obblighi legislativamente previsti, in modo da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, garantendo ai cittadini l'accessibilità totale alle informazioni, ai dati e ai documenti.

2. L'Azienda s'impegna ad agire con trasparenza anche attraverso la ricerca del confronto e della partecipazione degli stakeholder, nelle fasi di pianificazione e programmazione e nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate.

e) Riservatezza

1. L'Azienda garantisce nel trattamento delle informazioni il rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute e alla dignità della persona, e del segreto d'ufficio.

f) Valorizzazione del patrimonio professionale

1. L'Azienda riconosce l'importanza del contributo di tutti gli operatori al perseguimento dei fini istituzionali:

- valorizzando la preparazione e competenza professionale;
- promuovendo l'attività di formazione e sviluppo professionale attraverso un'attenta rilevazione dei bisogni formativi e mediante l'adozione di iniziative adeguate;
- favorendo l'efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, riconoscendone l'importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a riconoscerne il merito.

g) Ricerca e orientamento all'innovazione

1. La ricerca è funzione istituzionale propria dell'Azienda, al pari della funzione assistenziale e delle attività di formazione.

2. L'attività di ricerca costituisce condizione essenziale per l'innovazione e il miglioramento continuo della qualità dei servizi del SSR, consente di promuovere, in modo efficace e appropriato, la qualità dei servizi e delle prestazioni. A tal fine, l'Azienda garantisce lo svolgimento di attività di ricerca obiettiva e indipendente volta alla tutela degli interessi dei cittadini, anche attraverso il potenziamento delle competenze e degli strumenti dedicati.

h) Responsabilità sociale

1. L'Azienda promuove la responsabilità sociale quale principio fondamentale della propria attività e come valore essenziale della gestione organizzativa, in coerenza con la propria funzione sociale, con la tutela dell'ambiente, con la responsabilità verso la comunità locale e le generazioni future.

2. L'Azienda promuove ed assicura azioni di sostegno nei confronti delle persone più vulnerabili e più esposte al rischio di esclusione sociale e rispetta la diversità culturale al fine di rimuovere ogni forma di emarginazione.

i) Multidisciplinarietà e integrazione

1. L'Azienda favorisce l'approccio multidisciplinare nello svolgimento delle attività anche attraverso l'integrazione dei professionisti e delle discipline coinvolte, tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e tra le diverse Aziende e Aree territoriali.

l) Gestione del rischio e tutela della sicurezza

1. L'Azienda promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e degli operatori, perseguendo il miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso la corretta gestione del rischio collegato ai processi di cura ed assistenza.

2. L'Azienda, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, assicura ai destinatari del Codice condizioni di lavoro atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza e rispettose della dignità individuale.

m) Uso delle risorse pubbliche

1. L'Azienda assicura che gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti tecnologici e informatici e, più in generale, qualsiasi risorsa, sia utilizzata con scrupolo, cura e diligenza.

TITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4 Conflitto di interessi, obbligo di astensione

1. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il destinatario del Codice è portatore di interessi della propria sfera privata che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere l'imparzialità e l'indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell'Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità propria o di terzi in modo indebito.

2. Il destinatario del Codice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti ragioni di convenienza.

3. L'astensione va comunicata per iscritto al soggetto competente individuato al successivo comma 5, anche attraverso modalità informatizzate, e in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificando le ragioni. Il responsabile decide sull'astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.

4. Il dipendente fornisce, all'atto della prima assegnazione al servizio e in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico, e aggiorna annualmente, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti. Detta dichiarazione specifica per ciascun rapporto tutti gli eventuali emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente, e inoltre: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti; b) se siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata in forma completa, utilizzando il modulo predisposto dall'Azienda, anche attraverso modalità informatizzate. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai direttori.

5. La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta:

- per i dipendenti, al superiore gerarchico;
- per il direttore amministrativo, sanitario, assistenziale e socio-sanitario al Direttore Generale;
- per il direttore scientifico si rinvia alla normativa nazionale di settore;
- per il Direttore Generale al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- per gli altri destinatari del Codice, al superiore gerarchico secondo le procedure aziendali.

6. L'adozione delle decisioni conseguenti rispetto alla valutazione di cui al comma precedente avviene secondo le procedure definite dall'Azienda o dalla Regione per il Direttore Generale.

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

8. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi (ad esempio: atti ispettivi, di controllo, sanzionatori, di autorizzazione, di sovvenzione e concessione di sussidi e vantaggi economici di qualunque genere) per conto dell'Azienda ovvero che hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sul provvedimento finale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che siano stati destinatari di tale attività (c.d. pantouflage).

I dipendenti sottoscrivono una dichiarazione nella quale prendono atto del divieto e si impegnano a rispettarlo, secondo le indicazioni aziendali in materia.

Ai dipendenti sono assimilati i soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice, i titolari di incarichi dirigenziali esterni, i collaboratori e consulenti dell'Azienda con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a qualsiasi titolo³.

Art. 5 Regali, compensi e altre utilità

1. I destinatari del Codice, in relazione all'esercizio delle funzioni svolte o attribuite, sia nei rapporti interni sia esterni all'Azienda:

- a) non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;

³ PNA 2022, art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

- b) non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; in particolare, è consentito di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi;
 - c) in ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l'indipendenza del loro operato, mettendo a rischio l'immagine e la reputazione aziendale;
 - d) indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedono né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto o un'attività del proprio servizio da soggetti che possano trarne beneficio.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di natura occasionale e di valore non superiore a 150 euro per singolo regalo, anche sotto forma di sconto.
3. Per regali o altre utilità, si intendono ad esempio prestazioni o servizi, crediti personali o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese (pasti, trasporti, viaggi), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o a manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, ecc.
4. In ogni caso è precluso ai destinatari del Codice la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di somme di denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti, carte regalo, ...) per qualunque importo, che possono invece essere oggetto di donazione all'Azienda secondo la regolamentazione vigente.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo devono essere immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali, secondo i regolamenti aziendali.

Art. 6 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. I destinatari del Codice, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l'attività svolta all'interno dell'Azienda, incluse le associazioni di volontariato e/o senza fini di lucro.
2. Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i dipendenti e i direttori comunicano tempestivamente, anche attraverso modalità informatizzate, al proprio superiore gerarchico l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del servizio di appartenenza, nonché a quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
3. In ogni caso, per i dipendenti e per i direttori è vietata l'adesione o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extraistituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. I destinatari del Codice non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengano in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolare l'adesione ad associazioni o organizzazioni.

Art. 7 Prevenzione della corruzione

1. I destinatari del Codice rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni e gli obiettivi indicati nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
2. Al fine di favorire un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione, i destinatari del Codice sono tenuti a collaborare con il RPCT; in particolare, i dirigenti e gli altri soggetti individuati nel PIAO partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione, contribuiscono alla definizione delle misure e delle azioni indirizzate a prevenire comportamenti a valenza corruttiva, da inserire nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, e supportano il RPCT nel loro monitoraggio.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, i destinatari del Codice segnalano eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, sulla base di quanto previsto dalle linee guida aziendali (whistleblower), segnalando anche eventuali criticità nell'applicazione del Codice e possibili miglioramenti dell'organizzazione, che consentano di favorire la prevenzione della corruzione.
4. Il RPCT e coloro che sono coinvolti nella raccolta e gestione della segnalazione assicurano la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti interessati, secondo le specifiche disposizioni in materia.
- La tutela nei confronti del segnalante è esclusa nei casi di responsabilità penale e nelle altre ipotesi di responsabilità previste dalla normativa di riferimento e nelle specifiche disposizioni aziendali di attuazione e, comunque, in tutti i casi di consapevole rivelazione di notizie non vere.
- Il RPCT prende in considerazione segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate.

5. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti⁴.

Le attività formative includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità⁵.

Art. 8 Trasparenza e tracciabilità

1. I destinatari del Codice secondo quanto previsto nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO aziendale assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale, assicurando la completezza e l'integrità della documentazione amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e della documentazione in generale.

3. La tenuta e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.

4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 9 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i destinatari del Codice non sfruttano, né menzionano la posizione ricoperta o l'incarico svolto nell'Azienda per ottenere utilità che non spettino loro, e non assumono alcun altro comportamento che possa pregiudicare gli interessi dell'Azienda o nuocere alla sua immagine.

Art.10 Comportamento in servizio e nei confronti del pubblico

A. I destinatari del Codice:

- 1) si impegnano a svolgere la propria attività lavorativa, anche nella modalità a distanza, perseguendo l'interesse pubblico e della collettività, nonché del singolo, nel rispetto delle norme, dei regolamenti aziendali e dei principi enunciati dal presente Codice ed operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
- 2) rispettano gli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda anche nella Carta dei Servizi; operano al fine di assicurare la continuità del servizio, la libera scelta di cure tra diversi erogatori, le informazioni sulle modalità di prestazione dei servizi e sui livelli di qualità orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utenza;
- 3) si impegnano a rispettare sul luogo di lavoro la personalità, la dignità e l'integrità fisica e psichica degli altri destinatari, degli utenti e loro accompagnatori;
- 4) assicurano nelle relazioni con i colleghi e i terzi la massima collaborazione, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito dei servizi;
- 5) rispettano gli obblighi di servizio con particolare riferimento all'orario di lavoro, applicando correttamente la regolamentazione aziendale prevista per la rilevazione delle presenze e per l'astensione dal lavoro. All'atto di ingresso o uscita dal servizio, utilizzano il lettore badge più vicino alla propria sede di lavoro, fatte salve le ipotesi previste nelle regolamentazioni aziendali. Utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;
- 6) si fanno riconoscere attraverso l'esposizione, in modo visibile, del cartellino di riconoscimento o altro supporto identificativo, secondo i regolamenti vigenti. Negli ambienti di lavoro utilizzano le divise di servizio in modo da garantirne l'igiene, la sicurezza e il decoro nel rispetto della dignità professionale e dell'immagine dell'Azienda;
- 7) rispettano l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche e non rifiutano prestazioni a cui siano tenuti con motivazioni generiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda;

⁴ Derivato da art. 15 del D.P.R. n. 62/2013

⁵ Art. 15, comma 5-bis, del D.P.R. n. 62/2013

- 8) non ritardano, né adottano, salvo giustificato motivo, comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza;
- 9) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e rispondono in modo tempestivo ai loro reclami; non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilasciano copie ed estratti di atti o documenti di rispettiva competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti aziendali;
- 10) rispettano il segreto d'ufficio, mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta e non divulgano le informazioni relative ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi competenti, fermi restando i diritti degli interessati al procedimento;
- 11) nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche, ai messaggi di posta elettronica e ad ogni altra forma di messaggistica digitale, operano nella maniera più completa e accurata possibile, favorendo la propria identificazione e indirizzando l'interessato ad altro servizio o ufficio, qualora non competenti per materia. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, forniscono le spiegazioni che siano loro richieste in ordine al comportamento proprio e di altri colleghi dei quali abbiano la responsabilità o il coordinamento;
- 12) mantengono la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzano gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative, nel rispetto delle indicazioni generali al riguardo. Utilizzano i mezzi di trasporto dell'Azienda soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e/o delle attività affidate, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

B. I destinatari del Codice:

- 1) informano immediatamente il superiore gerarchico e la Direzione aziendale circa l'avvio di procedimenti penali nei loro confronti;
- 2) salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda o della pubblica amministrazione in generale;
- 3) non prestano la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e/o consumano tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

C. La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza, va fatta seguendo le procedure previste all'interno dell'Azienda e nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate.

Art. 11 Comportamento nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media

A. Nell'utilizzo delle tecnologie informatiche messe a disposizione dall'azienda per lo svolgimento dell'attività di servizio, anche nella modalità a distanza, i destinatari del Codice rispettano i regolamenti aziendali in materia.

In particolare, i destinatari del Codice:

- 1) perseguono esclusivamente le finalità aziendali cui le tecnologie sono destinate, secondo le autorizzazioni ricevute ed attenendosi ai principi diligenza, correttezza, necessità, indispensabilità e non eccedenza;
- 2) adottano ogni misura per proteggere le tecnologie ed i sistemi informatici da eventuali danneggiamenti, furti od altri eventi che possano pregiudicare le attività aziendali;
- 3) adottano ogni utile misura di sicurezza atta ad evitare che le credenziali di autenticazione ai sistemi informatici aziendali vengano a conoscenza di altri soggetti. L'eventuale uso improprio di apparecchiature, strumenti o servizi sarà imputato al titolare delle credenziali tramite le quali l'accesso è avvenuto;
- 4) accedono alla rete Internet esclusivamente mediante il Provider scelto ufficialmente dall'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle attività assegnate.

B. È consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'azienda per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. In ogni caso, è fatto divieto di utilizzare strumenti informatici forniti dall'amministrazione per fini diversi da quelli connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili nel caso in cui l'utilizzo possa compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Azienda.

C. L'Azienda svolge gli accertamenti necessari e adotta ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali in materia e in relazione alla tutela della riservatezza dei dati personali e particolari.

D. I Destinatari del codice, per le comunicazioni aziendali:

- 1) utilizzano esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica aziendale e sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati;

- 2) utilizzano gli account istituzionali per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non possono compromettere in alcun modo la sicurezza o la reputazione dell'Azienda; di norma evitano l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti al servizio salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale;
- 3) si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Azienda. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

E. Nell'utilizzo dei mezzi d'informazione, dei social media e nei messaggi di posta elettronica i destinatari del Codice, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astengono da dichiarazioni oltraggiose, discriminatorie, offensive o che possano essere fonte di responsabilità per l'Azienda.

In ogni caso sono tenuti:

- a) ad utilizzare i propri account di social media personali adottando ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Azienda;
- b) ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda o della pubblica amministrazione in generale.

F. I rapporti con gli organi di informazione (stampa, televisione, radio, ecc.) sono a cura della Direzione aziendale che si avvale degli uffici competenti, nel rispetto della politica di comunicazione eventualmente definita nei regolamenti e nella "social media policy" aziendale.

G. Nel caso di eventuali contatti diretti, da parte degli organi di informazione, i singoli destinatari del Codice, in relazione alle attività aziendali, informano preventivamente gli uffici competenti secondo le disposizioni aziendali.

H. I destinatari del Codice, nel comunicare informazioni e dati attinenti alle attività e a servizi dell'Azienda, avranno particolare attenzione alla tutela della riservatezza e della dignità delle persone, al diritto alla protezione dei dati personali e particolari.

I. I destinatari del Codice, nell'uso privato dei social media, in quanto spazi potenzialmente pubblici, si impegnano a:

- a) mantenere un comportamento corretto ed eticamente in linea con il ruolo di dipendente pubblico;
- b) non pubblicare e non divulgare con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'Azienda, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone e in particolare dei pazienti/utenti;
- c) non creare siti internet o pagine social relative all'Azienda, fornendo informazioni agli utenti al di fuori dei canali informativi istituzionali;
- d) non trattare, di norma, per garantire i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media, fatte salve le esigenze di carattere istituzionale che prevedano il ricorso a tali mezzi.

L. Il destinatario del Codice che decida di promuovere la propria immagine professionale o le proprie attività aziendali in rete o sui social network, dovrà farlo nel rispetto delle regole del presente Codice, dandone comunicazione al superiore gerarchico e agli uffici competenti per le eventuali valutazioni conseguenti.

M. I destinatari del Codice non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'Azienda e in difformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e alla L. n. 241/1990, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui abbiano la disponibilità.

Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti

A. Ai dirigenti e ai titolari di incarico (declinati nei CCNL del comparto vigente) di maggiore rilevanza nelle strutture prive di personale con qualifica dirigenziale, si applicano le disposizioni del presente articolo. In particolare, essi:

- 1) svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico;
- 2) forniscono ed aggiornano annualmente le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, secondo le indicazioni impartite dall'Azienda, anche con modalità informatizzate;
- 3) comunicano, prima di assumere le funzioni dell'incarico, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano metterli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che ricoprano incarichi politici, o esercitino attività professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- 4) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa e delle attività e prestazioni di servizio.

B. I Dirigenti, nell'ambito di propria competenza, compatibilmente con le risorse disponibili, e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:

- favoriscono il pieno e motivato coinvolgimento del personale assegnato nel perseguimento degli obiettivi e delle attività aziendali;
- curano il benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia;
- assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, anche in merito agli obiettivi assegnati alla struttura e alle criticità riscontrate, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- garantiscono, altresì, ai propri collaboratori pari opportunità di crescita professionale, assicurando una formazione e un aggiornamento adeguati, promuovendo lo sviluppo delle loro capacità e valorizzandone le competenze e le differenti attitudini e potenzialità;
- si adoperano affinché notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'Azienda possano diffondersi, favoriscono altresì la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda;
- vigilano sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice da parte dei collaboratori, con particolare attenzione alle norme in materia di presenza in servizio, corretta timbratura delle presenze e fruizione dei permessi, utilizzo adeguato dei servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e, in generale, risorse affidategli per ragioni di servizio;
- assegnano le attività sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, dell'inquadramento contrattuale e degli incarichi di responsabilità organizzativa conferiti, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione, anche in base a criteri di rotazione, ove opportuno e possibile;
- valutano il personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni, i tempi prescritti dall'Azienda e l'obbligo di astensione previsto nei casi di cui al comma 2 dell'art.4, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo;
- assicurano che le risorse assegnate siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- rispettano le disposizioni vigenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità e si impegnano, altresì, a provvedere alle relative comunicazioni obbligatorie, segnalando tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità rispetto all'incarico ricoperto;
- promuovono e assicurano l'applicazione delle misure previste dalla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e vigilano sulla loro attuazione;
- intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito; attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione;
- provvedono, nei casi in cui si configuri un illecito penale, amministrativo o contabile a informare gli uffici aziendali competenti, fatti salvi gli obblighi di denuncia/segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

C. Le indicazioni nel presente articolo si applicano anche ai Direttori di cui all'art. 2, co. 1, lettera g).

Art. 13 Contratti e atti negoziali

1. Nello svolgimento delle attività propedeutiche ad una gara pubblica, nella conclusione di accordi e negozi, nonché nella stipulazione di contratti e nella fase di esecuzione degli stessi, i dipendenti e i direttori agiscono secondo il principio di imparzialità e di ottenimento del massimo vantaggio per l'Azienda nel perseguimento dei fini istituzionali.
2. In particolare i dipendenti e i direttori non possono stipulare contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art. 1342 codice civile).
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i dipendenti e i direttori non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale per esplicite ragioni di maggior vantaggio per l'amministrazione.
4. In caso di procedure di gara pubblica l'aspirante contraente si impegna a rispettare i principi del presente Codice al momento di presentazione della domanda di partecipazione e al momento della stipulazione del contratto, nonché a rispettare quanto previsto dai Patti di integrità sottoscritti. Nei Patti di integrità sono inserite le dichiarazioni

dell'operatore economico relative ad eventuali contratti di lavoro o incarichi attribuiti ad ex dipendenti pubblici⁶, nonché l'esplicita indicazione del titolare effettivo.

Art. 14 Gestione delle liste di attesa e attività libero professionale

1. Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall'attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali.
2. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere autorizzato dall'Azienda e svolto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell'attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi.
3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia⁷; nel suo svolgimento non deve ritardare, intralciare o condizionare l'attività istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l'attività libero professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
4. L'Azienda vigila sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale, in particolare per quanto attiene alla libera scelta dell'assistito, al rispetto del corretto rapporto fra volumi di attività istituzionale e libero professionale e alla corretta e trasparente informazione al paziente.

Art. 15 Ricerca e sperimentazioni

1. Le attività di ricerca e di sperimentazione sono svolte secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti aziendali, osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale.
2. Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, oltre al parere positivo del medesimo Comitato è richiesto espresso e motivato nullaosta del direttore generale della struttura sanitaria in cui è condotta l'attività. L'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nullaosta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore.
3. Il personale coinvolto conduce l'attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato, ove necessario;
 - conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
 - rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;
 - integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.
4. Il personale coinvolto nell'attività di ricerca/sperimentazione informa l'Azienda e il Comitato Etico, secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri delle sperimentazioni, come definito dai regolamenti aziendali in materia.
5. I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all'Azienda per una loro valutazione.

Art. 16 Sponsorizzazioni e attività formativa

1. I destinatari del Codice, in relazione alle iniziative di sponsorizzazione e agli atti di liberalità, osservano le procedure previste nei regolamenti aziendali, attenendosi a principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

⁶ Divieto di *pantouflage*: art 4, comma 8, del presente Codice di Comportamento.

⁷ Cfr. in particolare D.G.R. 2 agosto 2013, n. 1131 "Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012.

2. La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all'attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all'Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti; in tale ambito, i dipendenti interessati sono individuati dall'Azienda in relazione al ruolo organizzativo, alle competenze possedute, al bisogno formativo, ecc., secondo criteri d'imparzialità e rotazione. Rientrano nella fattispecie anche le risorse messe a disposizione da chiunque per la sponsorizzazione di convegni, congressi, attività formative da svolgere presso l'Azienda.

3. Nell'individuazione dei docenti ai quali affidare le attività formative aziendali, i dipendenti coinvolti nel percorso di assegnazione dei relativi incarichi applicano principi di valutazione delle competenze richieste dal fabbisogno formativo, di imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle procedure aziendali.

Art. 17 Rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

1. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia⁸ e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.

2. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o farmacisti, ad integrazione di quanto già previsto all'art. 5, è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico o dal farmacista. La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di venti euro annui per società farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista. Eventuale materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro (abbonamenti a riviste, testi, accesso a banche dati, ecc.), per l'attività del medico e del farmacista, può essere ceduto, a titolo gratuito, solo alla direzione dell'Azienda che disporrà in quale modalità renderlo fruibile agli operatori sanitari.

3. Il personale medico che opera per l'Azienda è tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità economica per la cura delle persone sulla base dei prontuari del farmaco regionali e delle loro articolazioni a livello di Area Vasta e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale.

4. È fatto divieto ai destinatari di promuovere nei confronti degli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.

5) I principi sopra indicati si estendono a tutte le tipologie di fornitori e a tutti i destinatari coinvolti.

Art. 18 Attività conseguenti al decesso

A. Tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica connesse ai molteplici interessi che si possono concentrare sulle attività conseguenti al decesso, nell'applicazione delle disposizioni del Codice i destinatari coinvolti:

- 1) rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso;
- 2) non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti, in particolare all'interno delle camere mortuarie;
- 3) non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di onoranze funebri.

B. I Dirigenti e il Direttore Sanitario sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle presenti norme di condotta.

⁸ Cfr. in particolare D.G.R. n. 2309 del 21/12/2016 - "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale".

TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO E DI VIGILANZA

Art. 19 Vigilanza sull'applicazione del Codice

A. Sull'applicazione del presente Codice vigilano:

1) i **dirigenti** ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico ed ai connessi livelli di responsabilità:

- promuovono la conoscenza del Codice e ne favoriscono il rispetto, anche fornendo consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo;
- segnalano all'autorità disciplinare o attivano direttamente le azioni disciplinari di competenza conseguenti ad eventuali violazioni del Codice, comunicando le sanzioni comminate all'U.P.D.;

2) l'**Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**, il quale oltre alle funzioni disciplinari previste dalla legge, ai fini dell'attuazione del Codice:

- ne cura l'aggiornamento in collaborazione con il RPCT, anche sulla base degli indirizzi regionali;
- esamina le segnalazioni di violazione dello stesso;
- tiene la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate e le segnala alle Autorità Giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale e al Servizio competente ai fini della valutazione dell'incarico;
- fornisce consulenza ed assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione del Codice;
- invia alle strutture aziendali deputate alla valutazione del personale gli atti decisori in esito a procedimenti disciplinari per gli adempimenti di competenza anche in ordine alla valutazione delle performance e/o dell'incarico conferito;
- predispone una relazione annuale dell'attività disciplinare svolta complessivamente e delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza da trasmettere al RPCT;

3) il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)**, il quale:

- cura la diffusione della conoscenza del Codice in ambito aziendale, anche promuovendo idonee iniziative formative;
- monitora annualmente il livello di attuazione dello stesso;
- riceve le segnalazioni di infrazione del Codice commesse da qualunque destinatario;
- cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda dell'esito del monitoraggio annuale secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;
- utilizza tali dati al fine di proporre eventuali misure volte a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte e in fase di predisposizione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;

4) il **Servizio personale o altro Servizio aziendale preposto in materia o il fornitore**, il quale:

- consegna copia del Codice al destinatario che lo sottoscrive all'atto del conferimento dell'incarico/assunzione o dalla stipula del contratto. In particolare, i contratti individuali di lavoro aziendali devono contenere il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del Codice, con precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata;

5) l'**Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (OIV-SSR)**, con il supporto dell'**Organismo Aziendale di Supporto**, il quale:

- fornisce parere obbligatorio ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 sul Codice;
- verifica il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance.

B. Collaborano altresì all'aggiornamento e al monitoraggio del Codice:

- **i destinatari del Codice;**
- **gli utenti e le Associazioni di cittadini.**

C. Per i dipendenti, il rispetto del Codice ed il corretto esercizio dei doveri di vigilanza sull'attuazione e sul rispetto dello stesso rientrano tra parametri e criteri di valutazione della performance individuale.

Art. 20 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per i destinatari soggetti al potere disciplinare dell'Azienda

1. Ferma restando la necessità dell'osservanza dei principi di cui all'art. 3, il presente Codice stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d'ufficio e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Pertanto, quanto riportato nel presente articolo ha valenza ricognitiva e non costitutiva.

2. Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del presente Codice, con la precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto medesimo il lavoratore dà atto di

conoscere il presente Codice, le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione, nonché la disciplina del pantouflage.

3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.

4. Fermo restando che violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione espulsiva, quest'ultima si applica in particolare nei seguenti casi di violazione del Codice:

- violazione delle disposizioni concernenti regali, compensi e altre utilità (art. 5 del presente Codice) qualora concorrano la non modicità (da intendersi come valore non superiore a 150 €) del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
- nel caso in cui il pubblico dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni o eserciti pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera (art. 6, comma 3 del presente Codice);
- nel caso in cui il pubblico dipendente concluda, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli standard o formulari (art. 1342 codice civile) (art. 13, comma 2, del presente Codice);
- nei casi di recidiva nelle seguenti ipotesi di illecito:
 - a) il pubblico dipendente accetti incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza (art. 4, comma 6, del presente Codice);
 - b) il pubblico dipendente non si sia astenuto dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, non meramente potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici (art. 4, commi 1 e 2, del presente Codice);
 - c) il dirigente responsabile di struttura, che nei limiti delle sue possibilità, non eviti che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi (art. 12, lett. B, al. 5°).

5. Le sanzioni conservative possono essere applicate in caso di violazione delle disposizioni previste nel Titolo III del presente Codice con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 16, comma 3, del Regolamento).

6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni è consentita solo a seguito di procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle effettive circostanze oggettive e soggettive del caso.

7. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, nonché la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

8. In ogni caso, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.

Art. 21 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice e Disposizioni Sanzionatorie per gli altri destinatari

1. Per i destinatari non soggetti al potere disciplinare dell'Azienda, costituendo le norme del presente Codice precise obbligazioni contrattuali, nei casi di violazione delle stesse, l'Azienda agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'Azienda dalla condotta lesiva.

2. Con specifico riferimento alle varie tipologie di destinatari, si indicano le conseguenze della violazione del Codice:

2.1. Per il personale universitario integrato nell'attività assistenziale, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato convenzionati, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette gli atti all'Università per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Qualora la violazione consista in gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta al Comitato dei Garanti, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza; qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

In esito al procedimento disciplinare condotto dall'Università e in accordo con quest'ultima, l'Azienda valuta la risoluzione dal rapporto convenzionale.

Per il personale universitario non in convenzione assistenziale ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 che svolge attività di ricerca in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette gli atti all'Università per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. In esito al procedimento disciplinare condotto dall'Università e in accordo con quest'ultima, l'Azienda valuta la risoluzione del rapporto con il professionista.

2.2. Per i Medici in formazione specialistica, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, previa istruttoria, l'Azienda trasmette segnalazione al Rettore, al Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale risulta iscritto il Medico in Formazione Specialistica ed al Responsabile del Dipartimento Universitario di riferimento della Scuola di Specializzazione per l'attivazione delle misure di propria competenza. Sulla base della gravità della violazione, previa istruttoria, l'Azienda può disporre l'inibizione temporanea dalla frequenza presso le proprie strutture e, conseguentemente, dall'attività formativa pratica, nelle more delle decisioni dell'Università, in conformità agli accordi esistenti tra Azienda ed Università.

2.3. Per i Ricercatori a tempo determinato a moderata attività assistenziale, dottorandi ed assegnisti di ricerca autorizzati all'espletamento dell'attività assistenziale, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, l'Azienda, previa segnalazione all'Università e previa istruttoria può disporre la sospensione dell'autorizzazione o la revoca dell'ammissione all'esercizio dell'attività assistenziale con conseguente esclusione. Qualora la violazione concerna uno degli illeciti che comportano l'applicazione delle sanzioni espulsive (licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa), il Direttore Sanitario attiverà comunque le procedure previste per l'esclusione dall'attività assistenziale, in conformità agli accordi esistenti tra Azienda ed Università.

2.4. Per il Direttore generale ogni comportamento in contrasto con il presente Codice è segnalato alla Regione.

Per i Direttori amministrativo e sanitario, nonché assistenziale e socio-sanitario, ove presenti, ogni comportamento in contrasto con il presente Codice è segnalato al Direttore Generale.

Per il Direttore Scientifico, ove presente, ogni comportamento in contrasto con il presente Codice è segnalato al Ministero della Salute.

Tali comportamenti potranno costituire mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti.

2.5. Per gli altri destinatari del presente Codice non compresi nei punti precedenti – ossia quanti intrattengono con l'Azienda rapporti convenzionali, contrattuali o di collaborazione/consulenza, compresi loro dipendenti, collaboratori, ecc. – ogni comportamento in contrasto con il presente Codice potrà costituire inadempimento sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti o convenzioni.

Art. 22 Effetti del rispetto del Codice sul sistema di valutazione

1. L'attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell'ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale, e della eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CC.CC.NN.LL. e dagli Accordi integrativi aziendali.

2. Per i dipendenti, la violazione del Codice, qualora accertata in ambito disciplinare, assume rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci accessorie correlate, nei casi e con le modalità previste nel sistema di valutazione adottato nell'ambito degli accordi integrativi aziendali.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell'Azienda. E' confermato il vigente Codice di Condotta in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, molestie e mobbing e sono confermati, altresì, i regolamenti, i protocolli e le linee guida aziendali per la disciplina di specifiche materie.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, viene data la più ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda.
3. Il presente Codice è parte integrante e sostanziale della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'Azienda.

ALLEGATO 1): NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Codice s'inserisce nel più ampio quadro recentemente tracciato nel nostro ordinamento giuridico di seguito riportato:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Art. 54 *“Codice di Comportamento”* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, n. 79, del 24 luglio 2013;
- *Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)*, approvate dalla CIVIT (ora ANAC) con Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013;
- Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 - *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 - *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Determinazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831 - *“Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- Delibera ANAC 13 novembre 2019, n. 1064 - *“Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*;
- Delibera ANAC 17 gennaio 2023, n. 7 - *“Piano Nazionale Anticorruzione 2022”*;
- Determinazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 - *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- *Linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN*, approvate con Deliberazione ANAC n. 358 del 29 marzo 2017;
- *Linee guida in materia di Codici di comportamento nelle amministrazioni pubbliche*, approvate con Deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020;
- *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, approvate con Deliberazione ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;
- Legge Regionale 1 giugno 2017, n. 9 - *“Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria”*;
- Contratti collettivi del comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN;
- Accordi collettivi nazionali del personale convenzionato (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, ecc.);
- Codici deontologici professionali;
- Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO aziendale.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC

IL SOTTOSCRITTO: _____

IN QUALITA' DI: _____

DELL'IMPRESA _____

CON SEDE LEGALE IN _____

VIA _____ N. _____ CAP _____

P.IVA _____ CODICE FISCALE _____

preso atto dei documenti di gara relativi all'affidamento della copertura assicurativa per il lotto sopra indicato

DICHIARA

di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di Polizza, con le specificazioni contenute nella Scheda di Offerta Tecnica, relativi alla copertura assicurativa oggetto dell'affidamento.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

BASE D'ASTA ANNUA IMPOSTE INCLUSE [NON SONO AMMESSE OFFERTE IN ECCEDENZA ALLA BASE D'ASTA INDICATA]		€ 145.000,00
PREMIO QUOTATO IMPOSTE INCLUSE	IN CIFRE (€)	
	IN LETTERE (€)	
BASE D'ASTA QUINQUENNALE IMPOSTE INCLUSE [NON SONO AMMESSE OFFERTE IN ECCEDENZA ALLA BASE D'ASTA INDICATA] <u>DA INSERIRE SUL PORTALE SATER</u>		 € 725.000,00

PREMIO QUOTATO IMPOSTE INCLUSE (X 5 ANNI)	IN CIFRE (€)	
	IN LETTERE (€)	

QUOTAZIONE SUDDIVISA PER AZIENDA:

AZIENDE ASSICURATE	BASE D'ASTA ANNUA IMPOSTE INCLUSE SUDDIVISA PER AZIENDA [NON SONO AMMESSE OFFERTE IN ECCEDEXZA ALLA BASE D'ASTA INDICATA]	IMPORTO QUOTATO
Az Uls Bologna	€ 80.000,00	€
Auls Ferrara	€ 40.000,00	€
Auls IMola	€ 14.000,00	€
Az. Osp. S. Orsola Malpighi	€ 3.000,00	€
Az Osp. Ferrara S. Anna	€ 5.000,00	€
Ist. Ortopedico Rizzoli	€ 3.000,00	€
TOTALE	€ 145.000,00	€

NOTA: I VALORI OFFERTI DOVRANNO ESSERE ESPRESSI CON UN NUMERO DI CIFRE DECIMALI DOPO LA VIRGOLA PARI A 2.

LA SOCIETA' DICHIARA INOLTRE:

- di mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;
- di avere formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'importo del proprio costo della manodopera con riferimento all'espletamento dell'appalto in oggetto è pari ad Euro già ricompreso nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla Stazione Appaltante;

- ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, gli oneri relativi alla sicurezza aziendale con riferimento all'espletamento dell'appalto in oggetto sono pari ad Euro già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla Stazione Appaltante.

LUOGO E DATA

FIRMA DIGITALE DEL/I LEGALE RAPPRESENTANTE/I
O PROCURATORE

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TUTELE CCNL

(Punto 16 del Disciplinare di gara - da inserire nella busta tecnica)

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC

Il sottoscritto.....
nato il..... a.....
in qualità di (carica sociale) (se procuratore) estremi
della procura (notaio, repertorio,data, registrazione)

dell'operatore economico
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

partecipante alla procedura aperta per l'appalto in oggetto, con espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta,

DICHIARA

(^ ☐ barrare ove vi è equivalenza)

di applicare il seguente differente contratto collettivo nazionale e territoriale con codice alfanumerico ,
rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, che garantisce le medesime tutele economiche e normative.

Ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato I.01 del Codice il contratto applicato è equivalente sulla base dei seguenti parametri:

- ☐ la retribuzione globale annua (costituita da retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, elemento distinto di retribuzione EDR, eventuali mensilità aggiuntive ed ulteriori
- per il profilo la retribuzione globale annua è pari a:
 - per il profilo la retribuzione globale annua è pari a:
 - per il profilo la retribuzione globale annua è pari a:
 - per il profilo la retribuzione globale annua è pari a:
- indennità previste) come previsto dal CCNL applicato agli articoli:

- ☐ la disciplina concernente il lavoro supplementare come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ le clausole relative al lavoro a tempo parziale come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la disciplina compensativa relativa alle festività soppresse come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la durata del periodo di prova come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la durata del periodo di preavviso come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni della relative indennità come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ il monte ore di permessi retribuiti come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la disciplina relativa alla bilateralità come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la previdenza integrativa come previsto dal CCNL applicato agli articoli ;
 - ☐ la sanità integrativa come previsto dal CCNL applicato agli articoli
- Li.....

FIRMATO DIGITALMENTE

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI IN MISSIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC

CODICE CIG:

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI

Nome e Cognome

_____ in qualità di

dell'impresa
_____ con se-
de legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____
_____ con codice fiscale - partita IVA n. _____
_____ telefono _____ pec
_____ email _____

Nome e Cognome

_____ in qualità di

dell'impresa
_____ con se-
de legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____
_____ con codice fiscale - partita IVA n. _____
_____ telefono _____ pec
_____ email _____

Nome e Cognome

_____ in qualità di

dell'impresa
_____ con se-
de legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____
_____ con codice fiscale - partita IVA n. _____
_____ telefono _____ pec
_____ email _____

**ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

-) avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
-) consapevole che non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale di Appalto (Polizza di Assicurazione) salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "opzione migliorativa" e che:
- §) i testi delle opzioni base e delle opzioni migliorative sono riportati nel Capitolato Speciale di Polizza facente parte dei documenti di gara;
- §) in assenza di espressa accettazione della variante migliorativa si intenderà offerta l'opzione base.

DICHIARA / DICHIARANO

1) di avere preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Bando, nel Disciplinare al medesimo allegato, nel Capitolato Speciale d'Appalto, **che si accettano incondizionatamente ed integralmente;**

2) di presentare la seguente offerta tecnica:

VARIANTE 1		
DURATA DEL CONTRATTO (Sezione 2 – Art. 3)		
OPZIONE BASE 7.3) Recesso a seguito di sinistro	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 1 7.3) Rinuncia al recesso a seguito di sinistro	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 2		
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (Sezione 4 – Art. 3)		
OPZIONE BASE Danno totale – rimborso valore di listino se sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 2 Danno totale – rimborso valore di listino se sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla prima immatricolazione	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 3		
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (Sezione 4 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Sinistri non dolosi - entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 3 Sinistri non dolosi - entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 4		
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO (Sezione 5 – Art. 1)		
OPZIONE BASE Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro € 50.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base

OPZIONE MIGLIORATIVA N. 4 Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro € 75.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 12 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 5 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3, Art. 1, lettera d) Traino/manovra a spinta o a mano € 1.500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA N. 5 Sezione 3, Art. 1, lettera d) Traino/manovra a spinta o a mano € 2.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 6 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3, Art. 1, lettera h) Cristalli - € 1.500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Sezione 3, Art. 1, lettera h) Cristalli - € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 7 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate - € 2.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 7 Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate - € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 8 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale- € 1.500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 8 Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale- € 2.500,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
VARIANTE 9 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (Sezione 5 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva - € 1.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 9 Sezione 3 Art. 2 – Auto sostitutiva - € 2.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 7 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI/PDR 125:2022 O EQUIVALENTE

Possesso della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 o equivalente	No: 0 PUNTI	☐ PRESENTE
	Si: 1 PUNTO	☐ NON PRESENTE

OPZIONI CHE NON COMPORTANO ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

Si precisa che i testi delle clausole sono indicati nel capitolato tecnico di gara

CLAUSOLA OFAC – MISURE RESTRITTIVE Sanction Limitation exclusion Clause – Sezione 2 Art. 21

- ☐ VERSIONE 1
☐ VERSIONE 2
☐ VERSIONE 3
☐ VERSIONE 4
☐ VERSIONE 5
☐ VERSIONE 6
☐ VERSIONE ALTERNATIVA PREVENTIVAMENTE ACCETTATA DALLA STAZIONE APPALTANTE TRAMITE RISCONTRO AI QUESITI (da riportare di seguito): _____

CLAUSOLA RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE – Sezione 2 art. 22

- ☐ VERSIONE 1
☐ VERSIONE 2
☐ VERSIONE ALTERNATIVA PREVENTIVAMENTE ACCETTATA DALLA STAZIONE APPALTANTE TRAMITE RISCONTRO AI QUESITI (da riportare di seguito): _____

PRECISAZIONE: nel caso in cui non venga esercitata la scelta tra le versioni sopra indicate, si intenderà quotata la versione 1

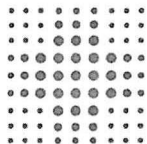
_____, li _____

luogo, data

IL/I DICHIARANTE/I

(Firma del/i titolare/i / legale/i rappresentante/i / procuratore/i)

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE



ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati

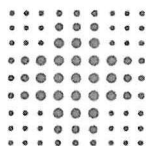
- ☐ Assistiti e Assistibili (compresi i minori)
- ☐ Condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione
- ☐ Deceduti
- ☒ Dipendenti, collaboratori, consulenti e altri soggetti che a qualunque titolo svolgono attività autorizzate presso l'Azienda
- ☐ Donatori viventi e deceduti
- ☐ Fornitori
- ☐ Minori
- ☐ Parenti, affini o conviventi
- ☐ Rappresentante legale, esercente la responsabilità genitoriale
- ☐ Scolari o studenti di ogni ordine e grado
- ☐ Utenti e volontari

Tipo di dati personali oggetto di trattamento

- ☒ Dati personali comuni
- ☒ Dati relativi alla salute
- ☐ Altre categorie di dati particolari
- ☐ Dati genetici
- ☐ Dati biometrici
- ☐ Dati di geolocalizzazione - Dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (GPS)
- ☐ Dati relativi a condanne penali e reati

Definizione dell'attività di trattamento dati resa dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento

- ☐ Analisi dati e statistiche e controllo di gestione
- ☐ App Sanitarie
- ☐ Assistenza domiciliare programmata e integrata
- ☐ Assistenza integrativa
- ☐ Assistenza protesica
- ☐ Assistenza sanitaria di base
- ☐ Assistenza sanitaria di emergenza (Pronto Soccorso)
- ☐ Attività ambulatoriale - Anatomia Patologica
- ☐ Attività ambulatoriale - Laboratori analisi
- ☐ Attività ambulatoriale - Microbiologia
- ☐ Attività ambulatoriale - Prenotazioni
- ☐ Attività ambulatoriale - Radiologia/diagnostica per immagini
- ☐ Attività ambulatoriale Specialistica
- ☐ Attività di genetica medica
- ☐ Attività di informazione e comunicazione con l'utenza
- ☐ Attività di telemedicina
- ☐ Attività immuno-trasfusionale
- ☐ Attività ispettive (interne)
- ☐ Attività sistemiche relative alle funzioni di Amministratore di sistema, di rete, di base dati, software e applicazioni



- ☐ Attività socio - sanitaria a favore di fasce deboli, compresi i soggetti in regime di detenzione
- ☐ Attività territoriali relative alla Salute mentale DP
- ☐ Biobanca per finalità di ricerca futura
- ☐ Attività di ricovero (compresi liste d'attesa, prescrizioni/somministrazioni/vitto)
- ☐ Dossier sanitario
- ☐ Epidemiologia e comunicazione del rischio
- ☐ Farmaceutica territoriale convenzionata (AFT)
- ☐ Farmacovigilanza
- ☐ Fascicolo Sanitario Elettronico
- ☐ Fisica Medica
- ☐ Formazione
- ☐ Geolocalizzazione
- ☒ Gestione contenzioso e ricorsi e attività di tutela amministrativa e giudiziaria, gestione assicurazioni
- ☐ Gestione del patrimonio, Attività contabili
- ☐ Gestione risorse umane
- ☐ Gestione documentale (compreso accesso agli atti)
- ☐ Gestione gare e appalti
- ☐ Gestione sistemi a supporto della attività dei servizi tecnici
- ☐ Gestione Turni
- ☐ Medicina Legale compresa l'attività di gestione del rischio clinico
- ☐ Prevenzione dai rischi sanitari e di infortunio negli ambienti di vita e di lavoro
- ☐ Reclutamento del personale
- ☐ Referti online
- ☐ Ricerca
- ☐ Sale Operatorie
- ☐ Sanità pubblica veterinaria
- ☐ Screening
- ☐ Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
- ☐ Soccorso sanitario di emergenza urgenza (118) e assistenza sanitaria di emergenza (PS)
- ☐ Sorveglianza Sanitaria
- ☐ Trasporto pazienti e materiale biologico
- ☐ Vaccinazioni, Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse e delle tossinfezioni alimentari
- ☐ Valutazione del personale
- ☐ Verifica Certificazione Verde (Green Pass) trattamento in essere fino al 31/12/2022
- ☐ Videosorveglianza
- ☐ Whistleblowing
- ☐ ALTRO _____

- ☐ riportare per esteso l'oggetto del contratto principale stipulato con il Responsabile del trattamento

COBERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DANNI
ACCIDENTALI AI VEICOLI PRIVATI
UTILIZZATI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AZIENDA
USI DI BOLOGNA

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile) tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare) solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicura la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30, par. 2, nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate alla protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla

violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, fornendo tempestivamente una relazione descrittiva dell'incident.

Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile o dei suoi Sub-responsabili, tenuto conto della natura della violazione e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile, su istruzione del Titolare, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali.

Si invita il Responsabile del trattamento a prendere visione della procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) approvata dal Titolare e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile qualora ravvisi la necessità di effettuare una notifica di Data Breach all'Autorità Garante si impegna a informare preventivamente il Titolare.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile:

- individua i soggetti autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e su richiesta da evidenza dello svolgimento dell'attività al Titolare;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Responsabile è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire su richiesta il suddetto elenco al Titolare del trattamento e comunicare ogni eventuale aggiornamento dello stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-Responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile può ricorrere ad altro Responsabile (c.d. Sub-Responsabile del trattamento).

In questi casi il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-Responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto.

In particolare, rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile ricorra ad un Sub-Responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare può chiedere al Responsabile:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-Responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-Responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile si assume la responsabilità nei confronti del Titolare per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso.

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile comunica al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo:

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile, il contratto e il CIG.

Il Titolare comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO: dpo@aosp.bologna.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto autonomo da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, ed ai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

In ogni caso il Titolare si impegna a comunicare con almeno 7 giorni di anticipo le attività e le modalità con le quali sarà svolto l'audit garantendo, inoltre, che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare anche nei confronti del Sub-Responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, in tali casi sarà onere del Responsabile adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a:

- restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi in entrambe le ipotesi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta a norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, giudiziali, stragiudiziali, di eventuali responsabilità, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile:

- qualora il trattamento comporti anche la raccolta dei dati personali, il Responsabile rilascia agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita dal Titolare;

- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto, il Titolare in caso di procedimenti dinanzi alle suddette. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleva

Il Responsabile tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare;
- fornisce al Titolare tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile contatterà tempestivamente il Titolare attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Le gravi violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 32 del GDPR possono determinare l'annullabilità del contratto.

ANNUALITA' 2021 (dal 30.04.2021)

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	10979	catmot-21-0208	LLOYD'S
2	13656	catmot-21-0270	LLOYD'S
3	6968	catmot-22-0097	LLOYD'S
4	15043	CATMOT-22-0003	LLOYD'S
5	16713	catmot-21-0352	LLOYD'S
6	17803	catmot-21-0387	LLOYD'S
7	17930	catmot-21-0382	LLOYD'S

ANNUALITA' 2022

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	1893	catmot-22-0024	LLOYD'S
2	1998	catmot-22-0025	LLOYD'S
3	1888	catmot-22-0021	LLOYD'S
4	1887	catmot-22-0022	LLOYD'S
5	6067	CATMOT-22-0079	LLOYD'S
6	3775		LLOYD'S

7	4567	catmot-22-0070	LLOYD'S
8	6250	CATMOT-22-0080	LLOYD'S
9	6177	CATMOT-22-0086	LLOYD'S
10	7618	catmot-22-0105	LLOYD'S
11	8773	catmot-22-0128	LLOYD'S
12	9514	catmot-22-0135	LLOYD'S
13	9486	catmot-22-0199	LLOYD'S
14	10751	catmot-22-0166	LLOYD'S
15	12072	catmot-22-0175	LLOYD'S
16	12859	catmot-22-0180	LLOYD'S
17	15914	CATMOT-22-0241	LLOYD'S
18	14709	CATMOT-22-0220	LLOYD'S
19	15177	CATMOT-22-0225	LLOYD'S
20	15299	CATMOT-22-0229	LLOYD'S
21	15661	CATMOT-22-0239	LLOYD'S
22	15688	Catmot-22-0247	LLOYD'S
23	2902	CATMOT-23-0095	LLOYD'S
24	18211	CATMOT-22-0271	LLOYD'S
25	19026	catmot-23-0009	LLOYD'S
26	19516	CATMOT-23-0018	LLOYD'S

ANNUALITA' 2023

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	2095	CATMOT-23-0077	LLOYD'S
2	2455	CATMOT-23-0086	LLOYD'S

3	2528	CATMOT-23-0087	LLOYD'S
4	4609	CATMOT-23-0136	LLOYD'S
5	5143	CATMOT-23-0159	LLOYD'S
6	8718	CATMOT-23-0245	LLOYD'S
7	6448	catmot-23-0195	LLOYD'S
8	8212	catmot-23-0239	LLOYD'S
9	8175	catmot-23-0240	LLOYD'S
10	8956	CATMOT-23-0252	LLOYD'S
11	11394	catmot-23-0440	LLOYD'S
12	14944	CATMOT-23-0410	LLOYD'S
13	19063	catmot-23-0541	LLOYD'S
14	11577	catmot-23-0446	LLOYD'S
15	14540	CATMOT-23-0411	LLOYD'S
16	14977	CATMOT-29-0349	LLOYD'S
17	15601	CATMOT-23-0449	LLOYD'S
18	15202	catmot-23-0455	LLOYD'S
19	16462	CATMOT-23-0470	LLOYD'S
20	16718	catmot-23-0485	LLOYD'S
21	16745	catmot-23-0477	LLOYD'S
22	16928	Catmot-23-0511	LLOYD'S
23	20769	catmot-23-0615	LLOYD'S
24	2026	catmot-24-0095	LLOYD'S
25	917	catmot-24-0047	LLOYD'S
26	331	catmot-24-0020	LLOYD'S
27	4568	CATMOT-24-0175	LLOYD'S

ANNUALITA' 2024

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	2177	catmot-24-0080	LLOYD'S
2	3886	catmot-24-0215	LLOYD'S
3	4475	CATMOT-24-0163	LLOYD'S
4	4470	CATMOT-24-0164	LLOYD'S
5	7219	CATMOT-24-0255	LLOYD'S
6	6312	CATMOT-24-0237	LLOYD'S

7	7692	CATMOT-24-025	LLOYD'S
8	10151	CATMOT-24-0319	LLOYD'S
9	13918	CATMOT-24-0401	LLOYD'S
10	14837	CATMOT-25-0080	LLOYD'S
11	15703	CATMOT-24-0453	LLOYD'S
12	14986	CATMOT-24-0419	LLOYD'S
13	14104	CATMOT-25-0262	LLOYD'S
14	31	catmot-25-0033	LLOYD'S
15	4426	CATMOT-25-0114	LLOYD'S

ANNUALITA' 2025

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	1174	catmot-25-0038	LLOYD'S
2	2609	CATMOT-25-0059	LLOYD'S
3	3594	catmot-25-0091	LLOYD'S
4	8464	CATMOT-25-0156	LLOYD'S
5	5512	CATMOT-25-0120	LLOYD'S
6	17264	CATMOT-25-0301	LLOYD'S
7	5569	catmot-25-0121	LLOYD'S
8	6324	CATMOT-25-0215	LLOYD'S
9	7927	catmot-25-0158	LLOYD'S
10	8014	catmot -25-0159	LLOYD'S
11	7702	CATMOT-25-0147	LLOYD'S
12	8312		LLOYD'S
13	10307	CATMOT-25-0199	LLOYD'S
14	8794	catmot-25-0151	LLOYD'S
15	8960	catmot-25-0167	LLOYD'S
16	11836	CATMOT-25-0219	LLOYD'S

17	11536	CATMOT-25-0237	LLOYD'S
18	13431	CATMOT-25-0251	LLOYD'S
19	14993	CATMOT-25-0276	LLOYD'S
20	14026	CATMOT-25-0260	LLOYD'S
21	17746	CATMOT-25-0311	LLOYD'S
22	17077	CATMOT-25-0295	LLOYD'S
23	18625	CATMOT-25-0328	LLOYD'S
24	22140	CATMOT-25-0380	LLOYD'S
25	24808	CATMOT-26-0107	LLOYD'S
26	24978	CATMOT-26-0006	LLOYD'S

ANNUALITA' 2026 (aggiornato al 05/07/2026)

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	2227	CATMOT-26-0032	LLOYD'S
2	3259	CATMOT-26-0051	LLOYD'S
3	2225	CATMOT-26-0031	LLOYD'S
4	2815	CATMOT-26-0097	LLOYD'S
5	3450	CATMOT-26-0052	LLOYD'S
6	6367		LLOYD'S
7	8935	CATMOT-26-0145	LLOYD'S
8	9442	CATMOT-26-0158	LLOYD'S
9	8931	CATMOT-26-0142	LLOYD'S
10	9651	CATMOT-26-0163	LLOYD'S
11	10200		LLOYD'S

--

AUSL BOLOGNA

STATISTICA SINISTRI DANNI VEICOLI IN MISSILE

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	12/07/2021	29/07/2021	26/11/2021
F2100015950-LB	09/09/2021	29/09/2021	07/10/2021
F2100015950-LB	26/09/2021	05/05/2022	16/05/2022
F2100015950-LB	19/10/2021	27/10/2021	21/04/2022
F2100015950-LB	08/11/2021	30/11/2021	15/03/2022
F2100015950-LB	25/11/2021	23/12/2021	16/02/2022
F2100015950-LB	13/12/2021	27/12/2021	24/05/2022

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	02/01/2022	08/02/2022	18/07/2022
F2100015950-LB	05/01/2022	09/02/2022	05/05/2022
F2100015950-LB	13/01/2022	08/02/2022	02/03/2022
F2100015950-LB	18/01/2022	08/02/2022	20/06/2022
F2100015950-LB	24/01/2022	12/04/2022	17/10/2022
F2100015950-LB	30/01/2022	14/03/2022	02/05/2022

F2100015950-LB	02/03/2022	30/03/2022	08/09/2022
F2100015950-LB	24/03/2022	19/04/2022	19/09/2022
F2100015950-LB	29/03/2022	14/04/2022	19/01/2023
F2100015950-LB	29/04/2022	16/05/2022	17/10/2022
F2100015950-LB	09/05/2022	08/06/2022	17/10/2022
F2100015950-LB	19/05/2022	23/06/2022	12/12/2022
F2100015950-LB	01/06/2022	22/06/2022	23/01/2023
F2100015950-LB	23/06/2022	18/07/2022	17/10/2022
F2100015950-LB	13/07/2022	03/08/2022	16/01/2023
F2100015950-LB	14/07/2022	26/08/2022	17/10/2022
F2100015950-LB	19/08/2022	24/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	27/08/2022	03/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	13/09/2022	11/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	23/09/2022	12/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	29/09/2022	18/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	12/10/2022	19/10/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	09/11/2022	13/02/2023	18/07/2023
F2100015950-LB	21/11/2022	02/12/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	30/11/2022	20/12/2022	03/04/2023
F2100015950-LB	13/12/2022	30/12/2022	30/05/2023

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	25/01/2023	06/02/2023	30/05/2023
F2100015950-LB	25/01/2023	08/02/2023	21/06/2023

F2100015950-LB	25/01/2023	09/02/2023	04/07/2023
F2100015950-LB	13/02/2023	08/03/2023	11/10/2023
F2100015950-LB	02/03/2023	16/03/2023	18/07/2023
F2100015950-LB	22/03/2023	25/05/2023	11/09/2023
F2100015950-LB	29/03/2023	12/04/2023	19/10/2023
F2100015950-LB	09/05/2023	17/05/2023	21/11/2023
F2100015950-LB	10/05/2023	16/05/2023	11/09/2023
F2100015950-LB	30/05/2023	30/05/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	05/06/2023	05/07/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	06/06/2023	04/09/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	12/06/2023	10/11/2023	02/07/2024
F2100015950-LB	26/06/2023	11/07/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	19/07/2023	28/08/2023	29/01/2024
F2100015950-LB	26/07/2023	04/09/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	21/08/2023	14/09/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	24/08/2023	07/09/2023	31/03/2025
F2100015950-LB	19/09/2023	28/09/2023	12/09/2024
F2100015950-LB	25/09/2023	03/10/2023	09/04/2024
F2100015950-LB	26/09/2023	03/10/2023	07/12/2023
F2100015950-LB	02/10/2023	06/10/2023	22/12/2023
F2100015950-LB	27/10/2023	14/12/2023	10/07/2024
F2100015950-LB	15/11/2023	06/02/2024	12/09/2024
F2100015950-LB	25/11/2023	18/01/2024	16/07/2024
F2100015950-LB	05/12/2023	09/01/2024	23/07/2024
F2100015950-LB	29/12/2023	13/03/2024	08/01/2026

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	29/01/2024	08/02/2024	23/07/2024
F2100015950-LB	29/01/2024	04/03/2024	14/10/2024
F2100015950-LB	12/02/2024	12/03/2024	14/10/2024
F2100015950-LB	22/02/2024	12/03/2024	12/09/2024
F2100015950-LB	19/03/2024	22/04/2024	24/06/2026
F2100015950-LB	01/04/2024	10/04/2024	12/09/2024

F2100015950-LB	09/04/2024	30/04/2024	24/04/2025
F2100015950-LB	02/05/2024	22/05/2024	24/06/2026
F2100015950-LB	25/06/2024	17/07/2024	12/09/2024
F2100015950-LB	03/07/2024	31/07/2024	28/04/2025
F2100015950-LB	03/07/2024	21/08/2024	01/04/2025
F2100015950-LB	08/07/2024	01/08/2024	28/04/2025
F2100015950-LB	22/10/2024	17/07/2025	23/12/2025
F2100015950-LB	19/11/2024	02/01/2025	17/07/2025
F2100015950-LB	14/12/2024	28/02/2025	16/10/2025

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	02/01/2025	20/01/2025	01/07/2025
F2100015950-LB	13/01/2025	06/02/2025	09/10/2025
F2100015950-LB	20/01/2025	18/02/2025	06/10/2025
F2100015950-LB	14/02/2025	24/04/2025	
F2100015950-LB	26/02/2025	13/03/2025	09/10/2025
F2100015950-LB	06/03/2025	10/09/2025	
F2100015950-LB	07/03/2025	13/03/2025	16/10/2025
F2100015950-LB	13/03/2025	25/03/2025	17/10/2025
F2100015950-LB	19/03/2025	14/04/2025	28/01/2026
F2100015950-LB	23/03/2025	15/04/2025	03/02/2026
F2100015950-LB	25/03/2025	10/04/2025	07/10/2025
F2100015950-LB	03/04/2025	22/04/2025	22/04/2025
F2100015950-LB	09/04/2025	22/05/2025	
F2100015950-LB	14/04/2025	30/04/2025	
F2100015950-LB	16/04/2025	06/05/2025	19/02/2026
F2100015950-LB	12/05/2025	30/05/2025	

F2100015950-LB	21/05/2025	10/06/2025	24/06/2026
F2100015950-LB	19/06/2025	07/07/2025	18/12/2025
F2100015950-LB	20/06/2025	29/07/2025	
F2100015950-LB	08/07/2025	16/07/2025	23/06/2026
F2100015950-LB	20/08/2025	18/09/2025	24/06/2026
F2100015950-LB	21/08/2025	08/09/2025	09/01/2026
F2100015950-LB	18/09/2025	24/09/2025	
F2100015950-LB	06/11/2025	17/11/2025	24/06/2026
F2100015950-LB	22/11/2025	18/12/2025	
F2100015950-LB	04/12/2025	22/12/2025	24/06/2026

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015950-LB	05/01/2026	05/02/2026	
F2100015950-LB	14/01/2026	17/02/2026	
F2100015950-LB	15/01/2026	05/02/2026	
F2100015950-LB	02/02/2026	11/02/2026	24/06/2026
F2100015950-LB	05/02/2026	19/02/2026	
F2100015950-LB	18/03/2026	31/03/2026	
F2100015950-LB	08/04/2026	05/05/2026	
F2100015950-LB	08/04/2026	12/05/2026	
F2100015950-LB	24/04/2026	05/05/2026	
F2100015950-LB	30/04/2026	14/05/2026	
F2100015950-LB	30/04/2026	18/05/2026	18/05/2026

GNA

ONE PERIODO 05.07.2021 - 05.07.2021

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Furto	Chiuso - Senza seguito
CVT - Kasko	Chiuso - Senza seguito
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

[illegible]

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Senza seguito
CVT - Kasko	Aperto Compagnia
CVT - Kasko	Aperto Compagnia
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
L'ASSICURATO IN MANOVRA URTAVA UN OGGETTO FISSO	0,00	1.098,71
ignoti forzavano e aprivano auto rovistando nell'abitacolo asportando chiavi di casa e dei cancelli condominiali e documenti personali. Conducente rientrava a casa e qualcuno era entrato nel garage, pertanto sostituisce serratura ed utilizza nuove chiavi.	0,00	0,00
auto assicurata veniva danneggiata da un fulmine	0,00	0,00
entrambi i veicoli in retro marcia venivano in collisione	0,00	973,70
SPECCHIO DESTRO DANNEGGIATO	0,00	264,00
L'ASS IN MANOVRA DI PARCHEGGIO URTAVA UN OGGETTO FISSO	0,00	1.250,00
NOSTRO VEICOLO IN RETRO URTAVA UN MURETTO	0,00	301,00
TOTALE	0,00	3.623,41

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
CAUSA NEBBIA NOSTRO ASSICURATO FINIVA IN UN FOSSO BORDO STRADA	0,00	0,00
un sasso danneggiava parabrezza	0,00	1.434,00
ASSICURATO RITROVAVA L'AUTO DANNEGGIATA NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE, LATO DESTRO E PARTE POSTERIORE	0,00	2.151,19
NOSTRO ASSICURATO RITROVAVA AUTO DANNEGGIATA LATO GUIDA PARAFANGO POSTERIORE	0,00	1.525,00
PER EVITARE UN AUTO IN USCITA DA PARCHEGGIO L'ASSICURATO PERDEVA IL CONTROLLO DELLO SCOOTER E CADEVA A TERRA DANNEGGIANDO LO SCUDO IN PLASTICA DEL MEZZO	0,00	1.030,00
kasko a seguito di urto frontale * vedi diario sx liq da Allianz al 100% kasko non attivabile	0,00	0,00

ASSICURATO TROVAVA L'AUTO RIGATA SU ENTRAMBE LE FIANCATE, IL COFANO ANTERIORE E PORTELLONE POSTERIORE	0,00	3.660,00
nostro veicolo urtava una colonna di cemento danneggiando lato sportello posteriore dx	0,00	2.160,00
dipendente trovava danneggiata la fiancata destra della propria auto	0,00	1.225,00
ASSICURATO IN MANOVRA URTAVA UN MURETTO CON LA PARTE ANT. SX 31/05 dip invia integrazione dichiarando che ha urtato anche un paletto sempre con la parte sx	0,00	3.360,00
DANNO PARAURTI POSTERIORE	0,00	366,00
danneggiamento paraurti posteriore presenti foto inviare a ricci al momento della rubricaz	0,00	1.757,00
kasko a seguito di rca danno lato sx presenti prev libretto foto cartellino presenze	0,00	2.281,00
danno su vettura privata trovato dopo parcheggio	0,00	495,00
KASKO A SEGUITO CARD PASSIVA - DANNI ANTERIORE AUTO	0,00	1.911,00
VEICOLO ASSICURATO RITROVATO DANNEGGIATO FIANCATA SX	0,00	1.600,00
danneggiamento spoiler anteriore sx parasassi sx sfasatura paraurti ant dx causa pioggia torrenziale	0,00	270,00
danni causa grandine	0,00	5.670,00
CAUSA IMPATTO CON PIETRA SI DANNEGGIAVA PARABREZZA	0,00	471,00
danno fiancata dx	0,00	4.363,00
urto contro ostacolo fisso presente prev inviare al momento della rubricazione	0,00	5.670,00
urto ostacolo fisso quando arr n sx invia preven chiedi a ricci se può riparare il cliente	0,00	1.156,55
danno specchio sx a seguito di card concorsuale si richiede 50% rimasto a carico del dipendente € 299,39	0,00	299,39
danno paraurti posteriore sx	0,00	700,00
URTO OSTAOLO FISSO DANNI POST. DX	0,00	900,00
danni lato sx	0,00	3.325,00
TOTALE	0,00	47.780,13

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
DANNI PARTE ANTERIORE A SEGUITO TAMPONAMENTO	0,00	2.500,00
urto contro animale selvatico danni parte anteriore	0,00	7.154,00

danni lato anteriore dx	0,00	1.342,00
danni parte anteriore a seguito rc passivo	0,00	2.355,82
DANNI PARTE POSTERIORE SX	0,00	1.245,00
danno paraurti e passaruota anteriore sx	0,00	374,71
rottura parabrezza causa sasso	0,00	888,75
assicurato danneggiava parte anteriore auto causo scontro con animale selvatico	0,00	2.835,32
assicurato in retro urta ostacolo fisso	0,00	854,09
danni parte anteriore a seguito di rc passivo	0,00	3.000,00
assicurato trova il mezzo danneggiato	0,00	829,60
urto accidentale ostacolo fisso	0,00	1.000,00
scontro accidentale con animale selvatico	0,00	7.900,00
ASSICURATO RISCONTRAVA DANNI AL PASSARUOTA LA GUIDA DOPO AVER PARCHEGGIATO IL VEICOLO REGOLARMENTE	0,00	850,00
danneggiamento paraurti anteriore causa urto ostacolo fisso	0,00	1.952,00
danni parafango posteriore sx e portiera sx	0,00	1.700,00
urto accidentale con muretto sul ciglio della strada danni lato dx	0,00	2.013,00
danni portiera lato guida	0,00	
urto accidentale ostacolo fisso	0,00	1.830,00
urto ostacolo fisso	0,00	1.000,00
URTO ACCIDENTALE CONTRO PALINA SEGNALETICA	0,00	353,25
DANNO AL PARABREZZA	0,00	
cause forti raffiche di vento bidone rifiuti urta auto assicurato sulla fiancata dx	0,00	3.500,00
danni portello e parafango post sx	0,00	580,00
urto accidentale palo segnaletica, danno fiancata dx	0,00	2.750,00
danneggiamento specchio esterno sx	0,00	431,50
assicurato ritrova auto danneggiata al parcheggio danno paraurti posteriore	0,00	1.403,00
TOTALE	0,00	50.642,04

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
DANNI LATO ANTERIORE SX	0,00	2.623,00
DANNEGGIAMENTO DEGLI SPORTELLI ANTERIORE E POSTERIORE SX	0,00	850,00
ASSICURATO PARCHEGGIAVA REGOLARMENTE AL RITORNO RISCONTRAVA DANNI LATO GUIDA PARAURTI E PARAFANGO	0,00	2.023,00
ROTTURA PARABREZZA	0,00	637,50
danni parte posteriore	0,00	1.830,00
danno sportello e parafango dx	0,00	619,00

danni parafango lato passeggero	0,00	1.000,00
DANNI LATO DX A SEGUITO RC PASSIVO	0,00	1.990,00
urto contro grosso sasso danno pneumatico posteriore	0,00	216,00
danni fiancata e paraurti dx	0,00	641,34
ASSICURATO DOPO AVER PARCHEGGIATO L'AUTO RISCONTRAVA DANNI LATO POSTERIORE SX	0,00	350,00
assicurato parcheggiava regolarmente l'auto, al rientro riscontrava danni al paraurti posteriore	0,00	740,00
assicurato urta accidentalmente paletto danneggiando portiera lato sx	0,00	915,00
ASSICURATO NEL RIPRENDERE L'AUTO, REGLARMENTE PARCHIEGGIATA, RISCONTRAVA DANNI LATO PORTIRE POSTERIORE DX	0,00	400,00
sasso danneggiava parabrezza	0,00	656,00
TOTALE	0,00	15.490,84

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
danno al cristallo anteriore	0,00	120,00
DANNI PARTE ANTRIORE CAUSA IMPATTO ACCIDENTALE CON DETRITO IN AUTOSTRADA	0,00	614,00
urto accidentale contro scalino danneggiamento pneumatico ant. e post .sx	0,00	660,00
assicurato nel riprendere l'auto parcheggiata riscontrava ammaccature e strisciatura fiancata sx	207,00	0,00
assicurato riscontrava danno sul parafango anteriore sx.	0,00	732,00
danni parte anteriore causa tamponamento	1.000,00	
urto accidentale contro guardrail, danni fiancata dx	0,00	1.647,00
ignoti infrangevano deflettore finestrino sx	0,00	207,00
rottura accidentale del parabrezza	0,00	1.370,00
danno sulla portiera posteriore dx	0,00	1.200,00
danni paraurti anteriore e fanalino sx	0,00	287,00
urto contro ostacolo fisso		0,00
assicurato nel riprendere l'auto parcheggiata riscontrava danni nella parte posteriore dx con rottura di fanale dx	1.000,00	0,00
assicurato nel riprendere l'auto parcheggiata la trovava danneggiata nella parte posteriore	1.000,00	0,00
DIPENDENTE NEL RIPRENDERE IL VEICOLO IN REGOLARE SOSTA, RISCONTRAVA DANNO SUULLA FIANCATA DX	0,00	1.400,00
in retromarcia urto vettura ctp	2.707,97	0,00

urto accidentale contro colonna di cemento danni lato post dx	0,00	900,00
dipendente nel riprendere l'auto regolarmente parcheggiate, riscontrava danni alla fiancata sx compreso specchio	0,00	2.503,37
impatto accidentale contro animale selvatico	1.000,00	0,00
assicurato nel riprendere l'auto riscontrava specchi esterni danneggiati ed un'ammaccatura lato sx	0,00	2.800,41
CLIENTE NEL RIPRENDERE L'AUTO RISCONTRAVA DANNO FIANCATA SX	0,00	3.800,00
grandinata danneggia auto presente fattura	0,00	700,00
ksko dipendenti danneggiamento dell'auto da parte di ignoti sul lato anteriore destro	1.000,00	0,00
DIPENDENTE NEL RIPRENDERE L'AUTO RISCONTRAVA DANNI SULLA FIANCATA DX	0,00	1.460,00
causa neve ho perso il controllo del mezzo finendo al interno di un canaletto di scolo vicino al muro.	1.000,00	0,00
DANNO AL PARABREZZA	0,00	1.200,72
TOTALE	2.000,00	21.601,50

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
URTO ACCIDENTALE CONTRO OSTACOLO FISSO DANNO FIANCATA DESTRA	0,00	2.405,00
sasso danneggiava parabrezza	1.000,00	0,00
assicurato nel riprende l'auto riscontrava danno al posteriore	1.000,00	0,00
assicurato impattava con veicolo di ctp danni lato dx	0,00	8.900,00
dipendente nel riprendere l'auto riscontrava danni alla parte posteriore	1.000,00	0,00
danno al cristallo	1.000,00	0,00
dipendente ritrova auto danneggiata, faro lato guida	1.000,00	0,00
CLIENTE NEL RIPRENDERE L'AUTO RISCONTRAVA DANNI PARAURTI POSTERIORE SX E CARROZZERIA	1.000,00	0,00
danno parte frontale auto	1.000,00	0,00
urto accidentale contro ostacolo fisso danni lato sinistro	1.000,00	0,00
cliente urtava accidentalmente ostacolo fisso chiuso per doppia apertura	0,00	0,00

TOTALE	4.000,00	11.305,00
--------	----------	-----------

N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA S
STATISTICA SINISTRI DANNI VEICOLI IN MISSIONE PERIODO C

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
------------	---------------	---------------	------------------

Nessun sinistro denunciato

ANT'ORSOLA MALPIGHI

05.07.2021 - 05.07.2026

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO	DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO
---------------	----------------	----------------------	-------------------

IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)

Annualità 2021

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	11227		LLOYD'S

Annualità 2022

1	2372	CATMOT-22-0034	LLOYD'S
2	3625	catmot-22-0054	LLOYD'S
3	7639	Catmot-22-0106	LLOYD'S
4	14500	catmot-22-0216	LLOYD'S
5	14513	catmot-22-0217	LLOYD'S
6	15172	catmot-22-0224	LLOYD'S
7	18148	CATMOT-22-0270	LLOYD'S
8	195	CATMOT-23-0020	LLOYD'S

Annualità 2023

1	4956	CATMOT-23-0145	LLOYD'S
2	8957	CATMOT-23-0253	LLOYD'S
3	10464		LLOYD'S
4	10675	Catmot-23-0312	LLOYD'S
5	11152	CATMOT-23-0482	LLOYD'S
6	14582	CATMOT-23-0409	LLOYD'S

Annualità 2024

1	2179	catmot-28-0098	LLOYD'S
2	4894	CATMOT-24-0183	LLOYD'S
3	6552	CATMOT-24-0248	LLOYD'S
4	11758	CATMOT-24-0347	LLOYD'S
5	15735	CATMOT-24-0454	LLOYD'S
6	16746	catmot-24-0458	LLOYD'S
7	17398	catmot-24-0461	LLOYD'S
8	19375	CATMOT-24-0543	LLOYD'S
9	20189	GOVONI LEONARDO	LLOYD'S
10	23805	CATMOT-25-0088	LLOYD'S
11	2044	CATMOT-25-0029	LLOYD'S
12	2904	catmot-25-0071	LLOYD'S

Annualità 2025

1	4279		LLOYD'S
2	8021	catmot-25-0146	LLOYD'S
3	9224	CATMOT-25-0193	LLOYD'S
4	9641	catmot- 25-0173	LLOYD'S
5	18288	CATMOT-25-0321	LLOYD'S
6	20211	CATMOT-25-0353	LLOYD'S
7	24776	CATMOT-25-0407	LLOYD'S

Annualità 2026

1	5704	CATMOT-26-0178	LLOYD'S
2	10819		LLOYD'S

STATISTICA SINISTRI DANNI VEICOLI IN MI

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015979--LB	16/07/2021	03/08/2021	30/08/2021

F2100015979--LB	09/02/2022	16/02/2022	28/07/2022
F2100015979--LB	26/02/2022	10/03/2022	19/09/2022
F2100015979--LB	01/05/2022	17/05/2022	15/12/2022
F2100015979--LB	12/09/2022	28/09/2022	29/03/2023
F2100015979--LB	11/08/2022	28/09/2022	29/03/2023
F2100015979--LB	16/09/2022	11/10/2022	29/03/2023
F2100015979--LB	22/11/2022	01/12/2022	29/03/2023
F2100015979--LB	29/12/2022	04/01/2023	01/06/2023

F2100015979--LB	08/03/2023	14/03/2023	27/06/2023
F2100015979--LB	23/05/2023	30/05/2023	07/12/2023
F2100015979--LB	14/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
F2100015979--LB	19/06/2023	26/06/2023	07/12/2023
F2100015979--LB	25/06/2023	03/07/2023	07/12/2023
F2100015979--LB	19/08/2023	28/08/2023	22/11/2023

F2100015979--LB	03/02/2024	08/02/2024	15/05/2024
F2100015979--LB	26/02/2024	18/03/2024	22/04/2025
F2100015979--LB	25/03/2024	15/04/2024	01/04/2025
F2100015979--LB	08/05/2024	11/06/2024	10/03/2025
F2100015979--LB	07/08/2024	22/08/2024	06/11/2025
F2100015979--LB	07/08/2024	10/09/2024	28/01/2025
F2100015979--LB	29/08/2024	18/09/2024	01/07/2025
F2100015979--LB	28/09/2024	15/10/2024	05/05/2025
F2100015979--LB	02/10/2024	24/10/2024	
F2100015979--LB	15/11/2024	18/12/2024	09/10/2025
F2100015979--LB	05/12/2024	29/01/2025	04/05/2026
F2100015979--LB	30/11/2024	10/02/2025	

F2100015979--LB	18/02/2025	26/02/2025	10/03/2025
F2100015979--LB	25/03/2025	15/04/2025	22/12/2025
F2100015979--LB	23/04/2025	07/05/2025	19/05/2026
F2100015979--LB	29/04/2025	13/05/2025	06/11/2025
F2100015979--LB	10/09/2025	25/09/2025	26/03/2026
F2100015979--LB	01/10/2025	24/10/2025	01/07/2026
F2100015979--LB	24/11/2025	18/12/2025	

F2100015979--LB	12/03/2026	23/03/2026	01/07/2026
F2100015979--LB	04/05/2026	26/05/2026	

RARRA

SSIONE PERIODO 05.07.2021 - 05.07.2026

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
CVT - Kasko	Chiuso - Senza seguito

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Senza seguito
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - passiva attesa
CVT - Kasko	Aperto Compagnia

CVT - Kasko	Chiuso - Senza seguito
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia

CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Aperto Compagnia

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO
L'ASS TROVAVA IL VEICOLO DANNEGGIATO	0,00
TOTALE	0,00
rottura specchio esterno dx	0,00
nostro assicurato rinveniva auto danneggiata sulle portiere	0,00
animale selvatico urtava veicolo assicurato danneggiando griglia paraurti	0,00
urto accidentale con volatile danni parabrezza e parte laterale dx	0,00
danneggiamento sotto porta post dx durante parcheggio	0,00
assicurato in retro marcia urta ostacolo da	0,00
DANNI PORTIERA CONDUCENTE CAUSA CADUTA RAMI DURANTE UN NUBIFRAGIO presenti foto del danno	0,00
urto ostacolo fisso danni lato ant sx e pneumatico	0,00
TOTALE	0,00
urto cartello stradale, conseguente danneggiamento specchio dx	0,00
DANNO FIANCATA DX	0,00
danni a seguito rc	0,00
CAUSA ANIMALE SELVATICO ASSICURATO FINIVA FUORI STRADA	0,00
dipendente danneggia il mezzo urtando un ostacolo fisso	0,00
DANNO PORTIERA ANTERIORE SX	0,00
TOTALE	0,00
DANNO SPECCHIO ESTERNO SX	0,00
NOSTRO ASSICURATO SI IMMETTEVA SU STRADA PRINCIPALE VENENDO IN URTO CON AUTO DI CTP - DANNI PARTE ANTERIORE	0,00
danni parte posteriore	0,00
danno fiancata sx	0,00
assicurato urtava ramo nella strada danno paraurti e parassassi dx	0,00
auto danneggiata causa caduta rami	0,00
danni parte anteriore a seguito rca passivo - TAMPONAMENTO	0,00
assicurato urtava accidentalmente ostacolo fisso, danno parte anteriore	0,00
causa cedimento stradale auto dell'assicurato cadeva in un canale di scolo danni lato dx	1.000,00
dipendente nel riprendere l'auto, regolarmente parcheggiata, riscontrava rottura dello specchio sxx e danneggiamento fiancata sx	0,00
Nel riprendere l'auto da regolare parcheggio, l'assicurato riscontrava danno parte posteriore	0,00
danni accidentali	1.000,00

TOTALE	2.000,00
danno al parabrezza	0,00
SCONTRO ACCIDENTALE CON ANIMALE SELVATICO	0,00
collisione con animale selvatico	0,00
ASSICURATO URTAVA ACCIDENTALEMNTTE MURETTO DEL PARCHEGGIO DANNEGGIANDO FIANCATA POST DX	0,00
danno accidentale pneumatico	0,00
DANNI LATO SX CAUSA URTO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO	0,00
urto accidentale contro un albero	1.000,00
TOTALE	1.000,00
urto accidentale contro animale selvatico	0,00
urto accidentale contro albero	1.000,00
TOTALE	1.000,00

IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
0,00
345,00
1.495,00
337,00
1.976,40
673,00
2.170,00
400,00
1.249,00
8.645,40
350,00
2.335,00
5.052,00
945,00
500,00
6.497,00
781,00
8.408,00
1.940,00
1.222,00
400,00
762,00
14.000,00
3.570,00
2.500,00

33.583,00
2.466,00
8.050,00
1.205,00
155,42
1.289,00
13.165,42
1.578,96
1.578,96

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1	10019	catmot-21-0212	LLOYD'S
2	12085	catmot-21-0243	LLOYD'S
3	14772	CATMOT-24-0537	LLOYD'S
4	6520	CATMOT-25-0145	LLOYD'S

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

STATISTICA SINISTRI DANNI VEICOLI IN MISSIONE PER

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE
F2100015983-LB	28/06/2021	12/07/2021	16/02/2022
F2100015983-LB	16/07/2021	03/08/2021	16/02/2022
F2100015983-LB	11/07/2024	30/07/2024	16/02/2026
F2100015983-LB	26/02/2025	27/03/2025	13/11/2025

RARA ARCISPEDALE SANT'A

PERIODO 05.07.2021 - 05.07.2021

TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato
CVT - Kasko	Chiuso - Pagato

ANNA

26

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO
danneggiamento degli pneumatici e del cerchione a seguito di urto con ostacolo fisso	0,00
ass trova vhl danneggiato	0,00
danni anteriori a seguito tamponamento	0,00
URTO ACCIDENTALE CONTRO OSTACOLO FISSO DANNI PARTE SX DELL'AUTO	0,00
	0,00

IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
370,00
650,00
4.183,00
9.134,00
14.337,00

STATISTICA SIN

N	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1		catmot-21-0247	LLOYD'S
2		catmot-21-0282	LLOYD'S
3		catmot-24-0132	LLOYD'S
4		catmot-26-0168	LLOYD'S

AUSL IMOLA

IIISTRI DANNI VEICOLI IN MISSIONE PERIODO 05.07.2021 - 31.07.2026

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE	TIPO SINISTRO	STATO SINISTRO
F2100015980-LB	30/04/2021	08/07/2021	31/12/2021	CVT - KASKO	Chiuso
F2100015980-LB	30/04/2021	06/09/2021	21/12/2021	CVT - KASKO	Chiuso
F2100015980-LB	30/04/2023	13/02/2024	30/04/2024	CVT - Kasko	Chiuso - S.S.
F2100015980-LB	31/12/2025	27/02/2026	30/04/2026	CVT - Kasko	Aperto

DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
Collisione	0,00 €	242,5
Collisione	0,00 €	80,00 €
Collisione	0,00	0,00
Collisione	120,00	0,00
	120,00	322,50

STATISTI

N.	N. SINISTRO BROKER	N. SINISTRO COMPAGNIA	COMPAGNIA
1		catmot-23-0397	LLOYD'S
2		catmot-24-0402	LLOYD'S

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

CA SINISTRI DANNI VEICOLI IN MISSIONE PERIODO 05.07.2021 - 31.07.

N. POLIZZA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	DATA DEFINIZIONE	TIPO SINISTRO
F2100015985-LB	12/12/2022	19/07/2023	12/12/2023	CVT - KASKO
F2100015985-LB	31/12/2023	15/03/2024	31/12/2024	CVT - KASKO

2026

STATO SINISTRO	DESCRIZIONE SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO (netto franchigia)
Chiuso	Collisione	0,00 €	21.525,00 €
Chiuso	Collisione	0,00 €	1.000,00 €
		0,00	22.525,00